

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI</p> <p><i>DELITOS DE CUELLO Y CORBATA</i></p> <p><i>WHITE COLLAR CRIMES</i></p>	<p><b>Codice della crisi d'impresa e bancarotta: appunti</b> 1</p> <p><i>Crisis empresarial y regulación de la bancarrota: apuntes</i></p> <p><i>Business Crisis Code and Bankruptcy Crimes: Notes</i></p> <p>Alberto Alessandri</p>
<p><i>WHITE COLLAR CRIMES</i></p>	<p><b>Materialità e offensività dell'alterazione, investitore ragionevole e giudizi nella manipolazione del mercato</b> 17</p> <p><i>Materialidad y Ofensividad de la Alteración, Inversor Razonable y Juicios en la Manipulación del Mercado</i></p> <p><i>Materiality and Harmfulness of the Alteration, Reasonable Investor, and Judgments in Market Manipulation</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>
	<p><i>The butterfly effect: dai reati fiscali alla responsabilità degli enti in un 'battito d'ali'</i> 75</p> <p><i>El efecto mariposa: de los delitos fiscales a la responsabilidad de las personas jurídicas en un "batir de alas"</i></p> <p><i>The Butterfly Effect: From Tax Crimes to Corporate Liability in a 'Flutter of Wings'</i></p> <p>Enrico Basile</p>
<p>DIRITTO PENALE E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p><i>DERECHO PENAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS</i></p>	<p><b>"Planando sopra boschi di braccia tese": il saluto fascista davanti alle sezioni unite</b> 87</p> <p><i>"Planeando sobre bosques de brazos extendidos": el saludo fascista ante las Secciones Unidas</i></p> <p><i>"Gliding Over Forests of Outstretched Arms": The Fascist Salute Before the Cassation's Joint Criminal Branches</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>
	<p><b>La vita come "controlimite" all'autodeterminazione responsabile: denegata giustizia?</b> 109</p> <p><i>La vida como "contra-límite" a la autodeterminación responsable: ¿justicia denegada?</i></p> <p><i>Life as a "Counter-Limit" to Responsible Self-Determination: Denied Justice?</i></p> <p>Roberto D'Andrea</p>

DIRITTO PENALE COMPARATO	<b>La Svezia tra <i>Nordic exceptionalism</i> e politiche di <i>Crimmigration</i></b>	141
<i>DERECHO PENAL COMPARADO</i>	<i>Suecia entre el excepcionalismo nórdico y las políticas de crimmigración</i>	
<i>COMPARATIVE CRIMINAL LAW</i>	<i>Sweden Between Nordic Exceptionalism and Crimmigration Policies</i>	
	Riccardo Ercole Omodei	
	<b>La <i>restorative justice</i> nel sistema della giustizia penale spagnola: peculiarità a confronto con il sistema italiano</b>	156
	<i>La justicia restaurativa en el sistema de justicia penal español: particularidades en comparación con el sistema italiano</i>	
	<i>Restorative Justice in the Spanish Criminal Justice System: peculiarities compared with the Italian System</i>	
	Alice Pisconti	
IL FOCUS SU...	<b>Le nullità dell'imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea</b>	177
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>Las nulidades de la imputación entre el marco normativo nacional y la jurisprudencia europea</i>	
<i>FOCUS ON...</i>	<i>The Invalidities of the Accusation Between National Legislation and European Case Law</i>	
	Gianluca Varraso	
	<b>La "valutazione autonoma" della pericolosità nel sistema delle misure di prevenzione</b>	203
	<i>La "Evaluación Autónoma" de la Peligrosidad en el Sistema de Medidas de Prevención</i>	
	<i>The "Autonomous Assessment" of Dangerousness in the Preventative Measures System</i>	
	Fabio Basile, Edoardo Zuffada	
	<b>Accesso abusivo a sistema informatico e conseguente rivelazione di segreto professionale</b>	221
	<i>Acceso indebido a un sistema informático o telemático y revelación de secreto profesional</i>	
	<i>Unduly Access to a Computer or Telematic System and Disclosure of Professional Secrecy</i>	
	Davide Attanasio	

IL FOCUS SU...

*EL ENFOQUE EN.....*

*FOCUS ON...*

- 177 **Le nullità dell'imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea**  
*Las nulidades de la imputación entre el marco normativo nacional y la jurisprudencia europea*  
*The Invalidities of the Accusation Between National Legislation and European Case Law*  
Gianluca Varraso
- 203 **La "valutazione autonoma" della pericolosità nel sistema delle misure di prevenzione**  
*La "Evaluación Autónoma" de la Peligrosidad en el Sistema de Medidas de Prevención*  
*The "Autonomous Assessment" of Dangerousness in the Preventative Measures System*  
Fabio Basile, Edoardo Zuffada
- 221 **Accesso abusivo a sistema informatico e conseguente rivelazione di segreto professionale**  
*Acceso indebido a un sistema informático o telemático y revelación de secreto profesional*  
*Unduly Access to a Computer or Telematic System and Disclosure of Professional Secrecy*  
Davide Attanasio



# Le nullità dell'imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea\*

*Las nulidades de la imputación entre el marco normativo nacional y la jurisprudencia europea*

*The Invalidities of the Accusation Between National Legislation and European Case Law*

GIANLUCA VARRASO

Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università Cattolica S. Cuore di Milano  
gianluca.varraso@unicatt.it

DIRITTI PROCESSUALI  
FONDAMENTALI

DERECHOS PROCESALES  
FUNDAMENTALES

FUNDAMENTAL PROCEDURAL  
RIGHTS

## ABSTRACTS

Affrontare il tema delle nullità legate alla omessa o insufficiente descrizione dell'imputazione comporta, in via inevitabile, prendere atto della distanza esistente tra la lettura della dottrina, volta a salvaguardare le garanzie formali del processo, e la giurisprudenza che configura tali nullità solo a fronte di un pregiudizio effettivo per l'imputato, ispirandosi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. l. Cartabia), nel confermare la centralità di una imputazione completa in fatto e in diritto per il funzionamento del processo, responsabilizza le parti e rafforza i poteri di controllo del giudice in materia, con la ulteriore marginalizzazione delle nullità, all'interno dell'udienza preliminare e predibattimentale, che diventano sede naturale di perfezionamento e di stabilizzazione dell'accusa. Eppure le novità contenute negli artt. 421, 423 e 554 bis c.p.p. impongono di rivalutare alcuni approdi giurisprudenziali fino ad oggi consolidati, sulla scorta anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, più attenta della Corte di Strasburgo a sottolineare l'essenzialità di una contestazione formale all'imputato in via preventiva di una accusa chiara e precisa in tutte le sue componenti materiali e giuridiche, per garantire l'effettività del contraddittorio e, più in generale, del diritto di difesa delle parti.

\* Testo ampliato e riveduto della Relazione svolta il 19 giugno 2024 in occasione del Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal titolo *Incolpazione preliminare e imputazione: il controllo giurisdizionale sull'attività di indagine*. Il saggio è destinato agli Scritti in memoria di Giuseppe Riccio.

Abordar el tema de las nulidades relacionadas con la omisión o insuficiencia en la descripción de la imputación implica, inevitablemente, reconocer la distancia existente entre la interpretación de la doctrina, orientada a salvaguardar las garantías formales del proceso, y la jurisprudencia, que configura dichas nulidades solo cuando existe un perjuicio efectivo para la persona imputada, inspirándose en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Decreto Legislativo n.º 150 de 2022 (conocido como ley Cartabia), al confirmar la centralidad de una imputación completa, tanto respecto de los hechos como del derecho, para el funcionamiento del proceso, responsabiliza a las partes y refuerza los poderes de control del juez en esta materia, con una ulterior marginación de las nulidades dentro de las audiencias preliminares y pre-deliberativas, que se convierten en el ámbito natural para perfeccionar y estabilizar la acusación. Sin embargo, las novedades introducidas en los artículos 421, 423 y 554 bis del Código de Procedimiento Penal exigen reevaluar ciertos enfoques jurisprudenciales consolidados hasta ahora, tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último pone un mayor énfasis que el Tribunal de Estrasburgo en subrayar la necesidad de notificar formalmente al imputado, de forma preventiva, una acusación clara y precisa en todos sus elementos materiales y jurídicos, con el fin de garantizar la efectividad del principio de contradicción y, de manera general, el derecho de defensa de las partes.

The issue of the invalidities linked to the deficient description of a criminal accusation involves the strict respect of fair trial standards, on the one hand, and the case law on “harmless error”, inspired by the rulings of the European Court of Human Rights, on the other hand. The recent legislative reforms of the Code of Criminal Procedure have confirmed the paramount importance of the clear and precise description of the accusation to safeguard the fairness of the criminal proceedings and allow for an effective exercise of the defensive rights, in light of the last decisions of the Court of Justice of the European Union. Therefore, both the judge of the preliminary hearing and the parties should play a pivotal role in the effective respect of such fundamental rights.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Contestazione sostanziale dell'accusa, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e indirizzo pretorio delle Sezioni unite ante novella del 2022. – 3. Le novità della legge Cartabia: la correzione del capo di imputazione generico all'interno dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 421 comma 1 e 1 bis c.p.p. – 3.1. Segue. La modifica del capo di imputazione per adeguarlo in fatto e in diritto alle risultanze degli atti ai sensi dell'art. 423 comma 1 bis e 1 ter c.p.p. – 3.2. La contestazione della res iudicanda corretta o aggiornata all'imputato «presente in aula» o assente e il termine a comparire. – 4. Le correzioni e gli aggiornamenti dell'imputazione nell'udienza predibattimentale davanti al tribunale monocratico. – 4.1. La contestazione all'imputato «presente in aula» o assente e il termine a comparire. – 5. La dichiarazione di nullità del capo di imputazione in limine iudicii. – 5.1. La natura della nullità. – 6. La necessità di aggiornare la giurisprudenza interna anche a seguito degli interventi della Corte di Giustizia. – 7. Le implicazioni in tema di contestazione dell'illecito alla persona giuridica. – 8. ...e nel procedimento davanti al giudice di pace.

## 1.

## Premessa.

Nessuno dubita che uno dei connotati essenziali del giusto processo sia il diritto dell'imputato di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, dei fatti materiali posti a suo carico e della qualificazione giuridica attribuita a tali fatti<sup>1</sup>.

Così si esprimono gli artt. 6 par. 3 CEDU e 111 comma 3 Cost., laddove pongono l'obbligo di contestare la «natura» e i «motivi» dell'accusa.

E, a completare il quadro delle fonti normative sovraordinate, l'art. 6 Direttiva 13/UE del 22 maggio 2012 del Consiglio prevede, nello specificare e ribadire il diritto alla conoscenza dell'accusa, che «gli Stati membri assicurino che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse siano accusate di aver commesso e che «tali informazioni [...] siano] fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa»<sup>2</sup>.

La descrizione completa del fatto di reato concreto contenuta nell'imputazione, oltre a costituire il presupposto esaltato dalla Carte internazionali di effettività dell'esercizio del diritto di difesa delle parti private, guida in dibattimento il contraddittorio nella formazione della prova e rappresenta, allo stesso tempo, un vincolo decisivo per il giudice al fine del corretto operare del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., come si ricava dallo stretto legame tra contestazione della res iudicanda e contraddittorio, che unisce i commi 3 e 4 dell'art. 111 Costituzione<sup>3</sup>.

Da un lato, solo un'imputazione precisa ab initio consente il rispetto dei ruoli tra il pubblico ministero che ha il compito di fissare l'oggetto del processo e il giudice che, nell'esercizio della sua funzione di controllo e di garanzia, non dovrebbe sostituire il «proprio» fatto rispetto a quello della parte pubblica<sup>4</sup>.

Dall'altro lato, il diritto fondamentale di cui si discute è essenziale ai fini della stessa funzionalità e dell'efficienza del procedimento penale tanto vagheggiate nelle ultime riforme sotto altri due profili strettamente connessi<sup>5</sup>.

Il «successo» di un processo di stampo accusatorio dipende, per quanto interessa, dall'ampio utilizzo dei riti speciali deflattivi del dibattimento che sono espressione centrale del diritto di difesa dell'imputato.

Ed è pacifico che la scelta dell'imputato del giudizio abbreviato, del patteggiamento, della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'oblazione è orientata e condizionata proprio dalla «qualità» contenutistica dell'accusa<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Corte E.D.U., 22 febbraio 2018, causa Drassich c. Italia, par. 65 (sul solco tra le altre di Corte E.D.U., Pélissier e Sassi c. Francia, n. 25444 del 1994, par. 51). Sulla giurisprudenza europea, tra gli altri, CAIANIELLO (2008), p. 165 ss.; Id. (2012), p. 80 ss.; CAPONE (2010), p. 44 ss.; CASIRAGHI (2012), p. 115 ss.; DINACCI (2010), p. 177 ss.; KOSTORIS (2009), p. 2522; QUATTROCOLO (2011), p. 7 ss.; ZACCHÈ (2009), p. 784 ss.

<sup>2</sup> Sulla direttiva, ALLEGREZZA – COVOLO (2018), p. 51 ss.; QUATTROCOLO (2015), p. 81 ss.

<sup>3</sup> Nella letteratura sterminata, v. BENE (2007), p. 1-2; CASSIBBA (2016), p. 246 ss.; MARCOLINI (2018), p. 50 ss. Prima della riforma costituzionale del giusto processo RAFARACI (1996). Già sotto il codice del 1930, v. CONSO (1958), 341; DE LUCA (1964), p. 241; DOMINIONI (1970), p. 818; GIARDA (1987), p. 269.

<sup>4</sup> Per tutti, CASSIBBA (2019), p. 1 ss.; nonchè MARCOLINI (2018), *passim*.

<sup>5</sup> Si permette rinviare a VARRASO (2024), p. 1 ss.

<sup>6</sup> Cfr. tra le tante nella giurisprudenza costituzionale Corte cost., 11 aprile 2019, n. 82, in *Giur. cost.*, 2019, p. 985 ss., con nota di RAFARACI. In

Allo stesso tempo, un addebito completo di tutti i suoi elementi costitutivi ab initio favorisce, comunque, un più efficace svolgersi dell'udienza preliminare, dei suoi meccanismi probatori e il "funzionamento" ora della nuova regola di giudizio di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p.: la «ragionevole previsione di condanna»<sup>7</sup>.

Si comprendono le ragioni per cui gli artt. 417 comma 1 lett. b, 429 comma 1 lett. c e 552 comma 1 lett. c, i quali rappresentano la proiezione processuale delle norme sovraordinate, stabiliscano per tabulas che la res iudicanda deve enunciare «in forma chiara e precisa», a pena di nullità, il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, fornendo la premessa per il corretto dispiegarsi del procedimento probatorio e per il rispetto finale dell'obbligo di motivazione in sentenza<sup>8</sup>.

Quest'ultima, ai sensi dell'art. 546 lett. e c.p.p. (post legge Orlando, l. 23 giugno 2017 n. 103), deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che la fondano, i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, enunciare le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo, ancora una volta, all'accertamento dei fatti che si riferiscono proprio all'imputazione, alla loro qualificazione giuridica, nonché alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, in stretta correlazione all'oggetto di prova fissato dall'art. 187 c.p.p.

L'unica norma distonica rispetto al dettato pattizio e costituzionale è l'art. 521 comma 1 c.p.p., che nel consentire al giudice di dare proprio in sentenza una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal p.m., secondo il tradizionale brocardo *iura novit curia*, prevede il potere-dovere per il giudice di primo grado di trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero solo se ravvisa che il fatto nella sua materialità è diverso da come descritto nel capo di imputazione. Si sminuisce, in questo modo, la centralità evidente nelle fonti europee dell'identificazione precisa ab initio anche del titolo del reato e della necessità di aggiornare l'accusa sia nella componente materiale che giuridica al variare della base probatoria<sup>9</sup>.

## 2.

### Contestazione sostanziale dell'accusa, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e indirizzo pretorio delle Sezioni unite ante novella del 2022.

Passando dalla lettura pressochè concorde in dottrina del quadro dei principi e dei risultati di sistema alla base della disciplina codicistica all'analisi della giurisprudenza delle Sezioni unite (ante riforma Cartabia) in tema di identificazione delle nullità dell'imputazione imprecisa e generica, ci si rende conto della distanza "siderale" che esiste tra quanto le norme codicistiche impongono già sotto il profilo formale e quanto il diritto pretorio ritiene sufficiente per soddisfare la completezza descrittiva del capo di imputazione, lasciando alla assoluta discrezionalità del giudice rilevare o meno l'invalidità in parte qua dell'atto di esercizio dell'azione

materia di giudizio abbreviato: Cass., sez. un., 18 aprile 2019, Andriy, in *CED Cass.*, 277706-01, par. 2.3.

<sup>7</sup> Da ultimo, DELLA TORRE (2024), p. 1 ss.; DEL COCO (2024), p. 244 ss.; nonché VARRASO (2024), p. 1 ss.

Senza dimenticare che il p.m., nel momento conclusivo delle indagini, anche laddove voglia chiedere l'archiviazione soprattutto per la particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie, e più in generale per favorire le finalità conciliative, su cui tanto punta la riforma Cartabia, dovrà prestare particolare attenzione a tutti i profili contestativi legati all'applicazione stessa degli istituti sostanziali della non punibilità. E' poi da sottolineare che sempre il pubblico ministero deve prestare particolare attenzione a descrivere in modo completo l'addebito fin dalla redazione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 *bis* comma 2 c.p.p., che è pensato dal legislatore del 2022 come primo momento privilegiato di richiesta, in particolare, del patteggiamento e della messa alla prova, nonché di confronto con l'indagato e la persona offesa per definire e (magari) modificare le proprie determinazioni finali a favore di una "tardiva" richiesta di archiviazione: per un approfondimento v., volendo, VARRASO (2024), *passim*. Sulla contestazione dell'imputazione c.d. provvisoria nell'art. 415 *bis* v., tra gli altri, prima della novella CASSIBBA (2016), p. 88 ss.; SIRACUSANO (2005), p. 372 ss.

<sup>8</sup> Per tutti, di recente, DI VIZIO (2023), p. 11 ss., il quale nega, anche dopo la riforma, l'assimilazione all'imputazione generica dell'imputazione c.d. alternativa (p. 36 ss.) sulla scorta della giurisprudenza pressochè pacifica che esclude in quest'ultimo caso qualsiasi nullità del capo di imputazione: da ultimo, Cass., sez. V, 12 marzo 2024, Piccioni, in *CED Cass.*, 286503-01; Cass., sez. III, 11 luglio 2023, Bottiglieri, in *CED Cass.*, 285378-01.

In senso esattamente contrario si colloca gran parte della dottrina: v. *ex plurimis* CAIANIELLO (1997), p. 2468 ss.; MAFFEO (1999), p. 157.

<sup>9</sup> Cfr. CASSIBBA (2016), p. 246 ss.; e, da ultimo, CIAMPI (2024), p. 11 ss.; ZACCHÈ (2024), p. 387. Icasticamente CONTI C. (2012), p. 762, afferma che l'art. 521 comma 1 c.p.p. costituisce "una disciplina [che] costituisce il retaggio di un'impostazione piuttosto arcaica, ben ipostatizzata dal brocardo *iura novit curia*". Del resto, "il fatto 'in quanto tale' non può mai essere posto in una situazione dicotomica rispetto al diritto 'in quanto tale'", in ragione delle reciproche interrelazioni tra ricostruzione del fatto e sua qualificazione giuridica. Così *ex plurimis*, UBERTIS (1979), p. 73 ss. Per un approfondimento, v. RAFARACI (1996), p. 291 ss.

penale, con la conseguente restituzione degli atti al p.m.10.

A favorire tale risultato ispirato dall'horror regressionis<sup>11</sup> che è caratteristica costante anche del d. lgs. n. 150 del 2022, ha contribuito la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha avallato una nozione funzionale di contestazione del fatto<sup>12</sup> e la possibilità di una contestazione implicita dell'accusa<sup>13</sup>, la quale permette al giudice in sentenza, oltre che di modificare il titolo del reato, di rimodulare "liberamente" il thema decidendum, salvo «una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa»<sup>14</sup>.

Come sintetizzato con efficacia dalle stesse Sezioni unite «la giurisprudenza della corte di Strasburgo, infatti, pur nella estrema varietà degli accenti dovuta all'intervento casistico tipico di quella Corte, ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa. Accanto a ciò, la stessa Corte non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non fossero vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione: e ciò, evidentemente, anche nelle ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, Adrian Constantin c. Romania; 3 maggio 2011, Glosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihel c. Slovenia, nella quale ultima sia in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base la contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento)»<sup>15</sup>.

Sempre per le Sezioni unite, «la violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalistica della corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una nuova descrizione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti»<sup>16</sup>.

Per la Corte di Strasburgo, in caso di modifica della qualificazione giuridica in sentenza, è sufficiente che sussista il potere per l'imputato di impugnare la stessa sentenza con l'appello o ricorso per cassazione, contestando tutti i profili in fatto e diritto<sup>17</sup> e, laddove il mutamento avvenga davanti alla Suprema Corte, che sia garantito in via preventiva all'imputato medesimo la possibilità di contraddire sulla stessa<sup>18</sup>.

Da qui la giurisprudenza consolidata di legittimità<sup>19</sup>, sul solco della Corte costituzionale a partire dalle ormai storiche sentenze n. 88 del 1994<sup>20</sup>, n. 112 sempre del 1994<sup>21</sup> e n. 131 del 1995<sup>22</sup>, ha avuto buon gioco ad attribuire un ruolo attivo al giudice anche nella specificazione fattuale e non solo giuridica dell'imputazione, ruolo di difficile comprensione in un processo

<sup>10</sup> Evidenzia MAZZA (2009), p. 1372, che "il tema dell'indeterminatezza dell'imputazione e dei possibili rimedi ... richiama l'attenzione su una realtà la cui consapevolezza va solitamente di pari passo con la ritrosia nell'ammetterla: il diritto processuale penale, inteso come corpus di disposizioni codificate, sta progressivamente abdicando in favore di una procedura penale di matrice giurisprudenziale". Da qui, quella che è definita una "deriva giurisprudenziale". Lo stesso CALANIELLO (2012), p. 47 ss., pur ponendosi in una prospettiva ben diversa, riconosce la "frattura" tra "ricostruzione dogmatica e applicazione concreta".

<sup>11</sup> V. sempre MAZZA (2018), p. 334.

<sup>12</sup> Cass., sez. un., 15 luglio 2010, Carelli, in *CED Cass.*, 248051; Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, in *Cass. pen.*, 1997, p. 371-372. Anche la Corte costituzionale in un *obiter dictum* ha mostrato di recepire tale nozione: Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273. In senso nettamente critico, in modo del tutto condivisibile, v. CASSIBBA (2015), p. 3 ss.; CASSIBBA (2016), p. 390 ss. V. anche efficacemente CABIALE (2015), p. 220 ss.; CAPONE (2010), p. 55 ss.

<sup>13</sup> Per le interrelazioni tra le due nozioni, *ex plurimis*, CAPONE (2010), p. 59; CASSIBBA (2016), p. 392 ss.; RENZETTI (2013), p. 231 ss. Sulla nozione di contestazione implicita, v. RAFARACI (1996), spec. p. 26 ss. Tale locuzione è molto lontana dal contenuto dell'analoga locuzione utilizzata sotto il codice del 1930 relativa alla enunciazione di un fatto storico attraverso circostanze di fatto per nulla esaurienti, se non addirittura con un riferimento a un articolo di legge o a un *nomen iuris*; v. DOMINIONI (1970), p. 127.

<sup>14</sup> Così Cass., sez. un., 15 luglio 2010, Carelli, cit., 248051-01.

<sup>15</sup> Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1382-1383, con nota di LUMINO.

<sup>16</sup> Così Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, cit., p. 1383.

<sup>17</sup> Corte E.D.U., 22 febbraio 2002, Sipavicius c. Lituania; Corte E.D.U., 28 febbraio 2022, D.C. c. Italia.

<sup>18</sup> CALANIELLO (2012), p. 83 ss.; CASSIBBA (2022), p. 227; ZACCHÈ (2024), p. 386.

<sup>19</sup> Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2079 ss.

<sup>20</sup> Corte cost., 15 marzo 1994, n. 88, in *Giust. pen.*, 1994, I, c. 161, con nota di VIRGLIO.

<sup>21</sup> Corte cost., 31 marzo 1994, n. 112, in *Giur. cost.*, 1994, p. 959 ss.

<sup>22</sup> Corte cost., 14 aprile 1995, n. 131, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2088.

ispirato al modello accusatorio e fondato sulla separazione delle funzioni e sul ne procedat iudex ex officio, portando alle estreme conseguenze la cosiddetta teoria del pregiudizio effettivo, che si è consolidata in tema di invalidità processuali e che nell'ambito di cui si discute finisce per giustificare un assestamento dell'accusa in sentenza<sup>23</sup>.

La sentenza "Battistella", la quale costituisce l'apice di questa tendenza, ha così affermato che nell'udienza preliminare il g.u.p., posto di fronte ad una imputazione generica, può e deve in ogni caso invitare il pubblico ministero ad integrarla modificando l'imputazione ex art. 423 c.p.p. e, nel caso di inerzia della parte pubblica, apportare direttamente al fatto le correzioni necessarie per descrivere con completezza l'oggetto della res iudicanda nel decreto che dispone il giudizio<sup>24</sup>.

La trasmissione degli atti al pubblico ministero con la regressione di fase rimane confinata all'eccezionalità.

In stretta connessione, sempre secondo l'indirizzo pressochè pacifico della Suprema Corte ante riforma, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nell'udienza preliminare ex art. 423 c.p.p., in limine iudicii e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero medesimo può procedere alla modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. anche per ovviare ad eventuali inerzie ed errori nel contestare l'accusa. A fortiori può farlo fino alla discussione finale delle parti ex art. 523 c.p.p., senza bisogno che siano emerse novità nel corso dell'istruttoria dibattimentale: la disciplina delle nuove contestazioni, con una discutibile interpretazione analogica, serve a rimediare a deficit descrittivi del capo di imputazione<sup>25</sup>, creando una grave confusione tra 'modifica' fisiologica del fatto per la sopravvenienza di novità probatorie e 'correzione' patologica del fatto ab initio generico<sup>26</sup>.

In primis, si finisce così, da un lato, per escludere qualsiasi nullità in caso di inosservanza dell'art. 417 comma 1 lett. b circa il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio. Dall'altro lato, si disinnescano gli effetti della previsione di nullità (per di più considerata a carattere relativa) di cui agli artt. 429 comma 2 e 552 comma 3 a fronte di imputazioni indeterminate e generiche, lasciate al potere-dovere correttivo dell'organo dell'accusa, libero di fatto di intervenire sull'addebito.

In secondo luogo, soprattutto per le fattispecie colpose, il giudice nel condannare può descrivere in sentenza il fatto in modo diverso, basandosi sulle risultanze probatorie del fascicolo per il dibattimento, sopperendo ad eventuali inerzie, anche volute, del pubblico ministero nel fissare fin dall'inizio il thema probandum<sup>27</sup>.

Sono tali risultanze a costituire per l'imputato termine di riferimento per identificare tutte le possibili contestazioni, alla base dell'esercizio del suo diritto al contraddittorio.

Chiare le implicazioni di sistema.

La disciplina delle nuove contestazioni diventa modalità atipica di "sanatoria" delle nullità del capo di imputazione per insufficienza contenutistica<sup>28</sup>.

L'obbligo costituzionale per il pubblico ministero, che scaturisce dall'art. 112 Cost., di adeguare in modo tempestivo l'imputazione in ciascuna fase sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo giuridico alle nuove risultanze istruttorie tipiche del dibattimento si trasforma in facoltà correttiva di comportamenti patologici della stessa parte pubblica.

<sup>23</sup> Cfr., con accenti diversi, APRATI (2018); CAIANIELLO (2012), spec. p. 47 ss.; CASSIBBA (2016), p. 119 ss. e 390 ss.; CONTI (2007), p. 483 ss.; FIORELLI (2023), p. 888; IASEVOLI (2008), p. 246 ss.; MAFFEO (2009); PAULESU (2024), p. 1 ss. Quest'ultimo Autore (ivi, p. 4 ss.) svolge fini considerazioni sulle interrelazioni tra "pregiudizio effettivo e abuso del processo", sulle quali v. anche, *ex plurimis* AMODIO CATALANO e CAPRIOLI. In una efficace prospettiva storica, avendo riguardo anche all'art. 477 c.p.p. del 1930, RAFARACI (1996), p. 28 ss.

<sup>24</sup> Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1363, con nota di MAZZA (2008), 1372. Per ulteriori commenti, v., variamente, APRATI (2018), p. 103; CASSIBBA (2016), 119 ss.; DEL COCO (2020) 122 ss.; FIORELLI (2016), p. 198 ss.; IASEVOLI (2008), c. 451; EAD (2008), 425 ss.; LOZZI (2010), p. 409; MAFFEO (2009), p. 93 ss.; MARAFIOTI (2008), c. 456; RICCIO (2008), c. 449; SANTALUCIA (2008), c. 462.

<sup>25</sup> Cfr. Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, cit., p. 2079 ss., sul solco di Cass., sez. un., 12 febbraio 1998, Di Battista, cit., p. 324 ss. Questo indirizzo sembra confermato, seppure in un *obiter dictum* poco approfondito anche dopo la novella del 2022 da Cass., sez. un., 28 settembre 2023, Domingo, in CED Cass., 285517-01. Per i commenti v. NAPPI (2023), p. 1 ss.; ROTOLO A. (2024), p. 1 ss. V. *infra* criticamente. Sull'uso distorto delle nuove contestazioni v., tra gli altri, CASSIBBA (2006), p. 142; CASSIBBA (2016), p. 115 ss.; CATALANO (2004), p. 211; RAFARACI (1996), p. 480.

<sup>26</sup> Cfr. a evidenziare questo profilo FIORELLI (2016), p. 207; MARAFIOTI (2008), p. 457; VALENTINI (2008), c. 438; MAZZA (2010), p. 1377. In posizione diversa si colloca RICCIO (2018), p. 78 ss., secondo il quale anche il meccanismo di cui all'art. 423 c.p.p. assume natura sanzionatoria ed evidenzia come la "sanzione processuale debba essere intesa quale 'itinerario correttivo' della legalità del procedere". In una analoga direzione, v. IASEVOLI (2008), p. 419 ss.

<sup>27</sup> VARRASO (2022), p. 680 ss.

<sup>28</sup> Cfr. CASSIBBA (2016), p. 151 ss.

L'imputato, nell'esercitare il proprio diritto di difendersi cercando e provando, al pari delle altre parti private, deve "immaginarsi" tutti i profili dell'imputazione che scaturiscono prima dal fascicolo degli atti di indagine e poi dal fascicolo per il dibattimento, in quanto, attribuendosi al giudice un ruolo attivo nella determinazione dell'addebito, si ricollega la nullità dell'imputazione ad una concreta lesione del diritto di difesa dell'imputato, ossia ad un canone decisorio del tutto discrezionale<sup>29</sup>.

Non è dato comprendere come l'imputato possa prevedere tutte le possibili valutazioni del giudice dell'elemento di prova e ogni sua rilevanza giuridica<sup>30</sup>. Appare del pari di difficile giustificazione costituzionale alla luce del *nemo tenetur se detegere* l'idea sottesa a tale lettura di una «difesa [necessariamente] collaborativa», costretta «a suggerire al p.m. e al giudice un fatto concernente la sua responsabilità, formalmente non contestato e al quale, forse, nessuno dei due aveva pensato»<sup>31</sup>.

### 3. Le novità della legge Cartabia: a) la correzione del capo di imputazione generico all'interno dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 421 comma 1 e 1 bis c.p.p.

La responsabilizzazione delle parti e il rafforzamento dei poteri di controllo del giudice per favorire la completezza e la precisione dell'imputazione, con la ulteriore marginalizzazione delle nullità, sono alla base della nuova disciplina in tema di "correzione" della res iudicanda prevista dall'art. 421 comma 1 c.p.p., e di "aggiustamento" della stessa rispetto all'emergenze degli atti di indagine ex art. 423 c.p.p., modificati dall'art. 23 comma 1 lett. g) ed i) d. lgs. n. 150 del 2022<sup>32</sup>: l'udienza preliminare (al pari dell'udienza predibattimentale) diventa sede naturale di perfezionamento e di stabilizzazione dell'accusa *rebus sic stantibus*<sup>33</sup>.

Chiaro l'obiettivo di efficienza, ma anche il bisogno di favorire le richieste dell'imputato di riti speciali, riducendo, allo stesso tempo, in dibattimento la proposizione di questioni preliminari sul capo di imputazione ai sensi dell'art. 491 c.p.p., nonché le nuove contestazioni patologiche o tardive (ossia effettuate sulla base degli atti di indagine), con le possibili regressioni di fase e la dilatazione dei tempi del «giudizio»<sup>34</sup>.

Senza dimenticare che anche le questioni di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 e del nuovo art. 24 bis c.p.p. si fondano su quanto contestato dal p.m.<sup>35</sup>.

In primis, l'art. 421 comma 1 stabilisce che, «conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»<sup>36</sup>.

I conditores della riforma si sono senz'altro ispirati alle indicazioni suggerite prima dalla sentenza n. 131 del 1994 della Corte costituzionale e poi dalle Sezioni unite "Battistella"<sup>37</sup>, ma evidenti sono le novità anche sistematiche, le quali dovrebbero indurre a ripensare *funditus*

<sup>29</sup> Di recente, PAULESU (2024), p. 7-8. In senso contrario, IACOVIELLO (2023), p. 138 ss.

<sup>30</sup> CAPONE (2010), p. 62, secondo il quale "quando contro la legge, ma conformemente alla cosiddetta teoria funzionale del fatto, viene alterato il termine intermedio costituito dal *thema probandum*, ossia dai fatti formalmente contestati, l'imputato sa almeno che la fattispecie astratta costituisce l'esito terminale necessario di ogni inferenza probatoria [...]. Ma quando si perde il riferimento alla fattispecie astratta contestata, l'imputato si trova di fronte ad una impossibilità logica e giuridica di difendersi".

<sup>31</sup> Così sempre efficacemente CAPONE (2010), p. 62-63.

<sup>32</sup> In attuazione dell'art. 1 comma 9 lett. n della legge – delega: sul quale v. BRICCHETTI (2021); DEL COCO (2022); FIORELLI (2022), p. 1 ss.; LA ROCCA (2021), p. 22 ss.; PISTORELLI (2021).

<sup>33</sup> Già nella sentenza Battistella si legge che "l'udienza preliminare si configur[a] come il luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusa": Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, cit., p. 1368. Per tutti, in dottrina, CASSIBBA (2016), p. 119; IASEVOLI (2008), p. 425 ss. Molto critico MAZZA (2010), p. 1377-1378.

<sup>34</sup> Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Gazzetta ufficiale, Serie generale*, n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. straordinario n. 5, p. 273-274. In dottrina, FIORELLI (2023), p. 191; RAFARACI (2023), p. 163; RENZETTI (2024), p. 141.

<sup>35</sup> *Ex plurimis*, Cass., sez. un., 26 ottobre 2017, n. 53390, in CED Cass., 271223-01, par. 21.

<sup>36</sup> Per un commento, v. BARAZZETTA (2024), p. 372 ss.; CANESCHI (2024), p. 141 ss.; DI VIZIO (2023), p. 22 ss.; D'ARCANGELO (2022), p. 143 ss.; FIORELLI (2023), p. 191 ss.; LONATI (2022), p. 699 ss.; RAFARACI (2023), p. 163 ss.; RENZETTI (2024), p. 141 ss.; TONDIS (2023), p. 49 ss. V. anche Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, Relazione n. 2 del 5 gennaio 2023, p. 80 ss.

<sup>37</sup> Come evidenziati da tutti i commentatori: tra gli altri, BARAZZETTA (2024), p. 374; FIORELLI (2023), p. 193; LONATI (2022), p. 702; RAFARACI (2023), p. 163.

alcuni degli approdi giurisprudenziali consolidati.

Pur a fronte di una tecnica legislativa tutt'altro che impeccabile, la novella ha prefigurato una udienza preliminare trifasica e non più fondata solo sulla costituzione delle parti e sulla decisione del giudice.

Da un lato, si introduce all'interno di tale udienza, al pari di quanto avviene in dibattimento, una fase dedicata alle questioni preliminari<sup>38</sup>, all'interno della quale, per quanto interessa, saranno innanzi tutto poste dalle parti le eccezioni attinenti al capo di imputazione e, quindi, anche quelle relative alla nullità che deriva dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini o dell'interrogatorio chiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p.<sup>39</sup>.

Dall'altro lato, il giudice, comunque, dovrà verificare in modo autonomo sempre all'interno di questa fase preliminare la completezza contenutistica dell'accusa, a presidio della quale la novella gli attribuisce due strumenti sussidiari e concatenati di controllo e di garanzia: l'invito al p.m., interno alla fase, di ovviare a carenze descrittive con ordinanza motivata inoppugnabile<sup>40</sup>; l'obbligo in caso di un non liquet del p.m., sanzionabile almeno dal punto di vista disciplinare<sup>41</sup>, di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Sono, pertanto, da escludere, contrariamente da quanto sostenuto dalla sentenza "Battistella", due risultati.

In primo luogo, superata la fase delle questioni preliminari, il g.u.p., anche su sollecitazione delle parti, non può più, né all'interno della discussione né a seguito di un'integrazione delle indagini o di un'integrazione probatoria ex artt. 421 bis e 422 c.p.p. utilizzare poteri correttivi del capo di imputazione sia sotto il profilo materiale che giuridico, né tanto meno può procedere il medesimo giudice ad una compiuta descrizione dell'accusa nel decreto che dispone il giudizio<sup>42</sup>.

In altri termini, è doveroso risolvere fin dall'inizio dell'udienza preliminare ogni questione attinente alla compiuta descrizione dell'atto di esercizio dell'azione penale secondo un meccanismo che coinvolge, nei rispettivi ruoli, in primis il pubblico ministero e le altre parti, che devono essere sentite dal giudice<sup>43</sup>, e poi proprio quest'ultimo.

Il contraddittorio preventivo con le parti svela, infatti, non solo l'obbligo per il pubblico ministero (che magari sarà diverso da colui che ha scritto il capo di imputazione) di rivalutare sempre la correttezza delle proprie scelte descrittive con l'inizio del processo<sup>44</sup>, ma anche l'onere per l'imputato e la parte civile di riservare particolare attenzione in limine all'udienza preliminare alla corretta descrizione del capo di accusa, che condiziona eventuali questioni di competenza, le scelte relative alla procedibilità del fatto di reato, alla possibilità di utilizzare il meccanismo della tenuità del fatto e delle condotte riparatorie, nonché, come già evidenziato, il diritto dell'imputato di chiedere sull'imputazione correttamente formulata la richiesta di giudizio abbreviato, il patteggiamento, la sospensione del processo con messa alla prova.

Il disinteresse delle parti sulla qualità contenutistica dell'imputazione è ancor più da stigmatizzare rispetto al passato, in quanto è indubbio che lasciare al g.u.p. la costruzione dell'accusa alimenta il rischio di innescare «un cortocircuito che rimanda alla commistione di funzio-

<sup>38</sup> Come ben messo in evidenza da D'ARCANGELO (2022), p. 145, "sul piano sistematico occorre rilevare che, se nella disciplina previgente, era controverso se fosse o meno prevista ...una fase relativa alle questioni preliminari, la nuova formulazione del primo comma dell'art. 421 c.p.p. fuga ogni dubbio in proposito". Cfr. anche CASSIBBA (2023), p. 471 secondo il quale, "pur nel silenzio della legge, la discussione [è] eventualmente preceduta dalle questioni preliminari, logicamente e giuridicamente strumentali alla deliberazione ex art. 424 c.p.p.". Rimangono sempre efficaci, anche se da aggiornare a seguito delle novelle, le parole di Cass. sez. un., 27 marzo 2014, Frija, in Cass. pen., 2015, p. 4418, secondo le quali "lo svolgimento ordinario dell'udienza preliminare vede susseguirsi, secondo quanto risulta dal dettato normativo, diversi momenti, tra loro concettualmente distinti e separati, se pur nella pratica a volte ciò possa risultare meno evidente. Cfr. anche Cass., sez. un., 29 marzo 2012, Forcelli, p. 576.

<sup>39</sup> *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 273. Occorre ricordare che è in questa fase che si pongono anche le questioni sulla competenza; D'ARCANGELO (2022), p. 145.

<sup>40</sup> BRICCHETTI (2024). Cfr. anche Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, Relazione n. 2 del 5 gennaio 2023, cit., p. 83. Nel motivare l'ordinanza il giudice dovrà in via inevitabile indicare, per lo meno nelle linee generali, gli ambiti descrittivi da correggere, non potendosi sostituire *in toto* alle scelte del pubblico ministero.

<sup>41</sup> All'invito del giudice scaturisce l'obbligo per il pubblico ministero di conformarsi, come ben spiegato nella sentenza Battistella: cfr. DI VIZIO (2023), p. 33.

<sup>42</sup> V. *supra*, par. 2.

Secondo Cass., sez. un., 12 febbraio 1998, Di Battista, cit., p. 333, nel decreto che dispone il giudizio "il giudice, nell'inerzia del pubblico ministero, può ben apportare al fatto nei limiti enunciati dalla richiesta di rinvio a giudizio tutte le precisazioni che si rendano necessarie". Si riprende così Corte cost., 31 marzo 1994, n. 112, in *Giur. cost.*, 1994, p. 959 ss. Per una critica, volendo, VARRASO (1999), p. 341. In senso favorevole, LOMBARDO (2009), p. 2620 ss.

<sup>43</sup> CANESCHI (2024), p. 144. Si determina, in caso contrario, una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.

<sup>44</sup> V. *infra*, per l'udienza predibattimentale.



ni fra giudice e accusatore, senza che ciò generi incompatibilità o che legittimi ricusazioni»<sup>45</sup>.

In secondo luogo, il legislatore prevede, nell'art. 421 comma 1 c.p.p., contrariamente a quanto si legge nella "Battistella", un'inedita nullità speciale condizionata all'inerzia del pubblico ministero, pur invitato a sanare un deficit dell'accusa<sup>46</sup>.

Si prefigura, in questo modo, un'invalidità sui generis, lontana dalla categoria tradizionale delle nullità relative<sup>47</sup>.

A prescindere infatti dal contegno del p.m. e dalla eccezione di parte, si attribuisce al giudice il potere-dovere di dichiararla anche d'ufficio<sup>48</sup>, con ordinanza<sup>49</sup>, con la quale si restituisce gli atti al pubblico ministero che è «reintegrato nelle proprie prerogative in ordine all'esercizio dell'azione penale»<sup>50</sup>.

## 3.1.

### *Segue. La modifica del capo di imputazione per adeguarlo in fatto e in diritto alle risultanze degli atti ai sensi dell'art. 423 comma 1 bis c.p.p.*

Distinto è il meccanismo disciplinato dall'art. 423 comma 1 bis e 1 ter c.p.p., che, in attuazione sempre dell'art. 1 comma 9 lett. n) della legge delega, introduce il potere-dovere del p.m. prima e del giudice poi di verificare e garantire la corrispondenza tra le risultanze degli atti di indagine e l'imputazione nella sua duplice componente materiale e giuridica<sup>51</sup>.

«Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero»<sup>52</sup>.

Il legislatore, in questo modo, con la collocazione autonoma dell'istituto nel comma 1 bis dell'art. 423 c.p.p. da leggere in concatenazione logica con l'art. 421 comma 1 c.p.p., conferma

<sup>45</sup> Così MAZZA (2023), p. 488. Occorre infatti ricordare come la Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2019 ha escluso qualsiasi incompatibilità in capo al g.u.p. che nell'udienza abbia invitato il p.m. a modificare l'imputazione. Da non confondere tale ipotesi con la questione se a seguito della regressione di fase e una nuova richiesta di rinvio a giudizio si versi in una situazione di incompatibilità del g.u.p.: risolve affermativamente la questione, richiamando la sentenza n. 16 del 2022 della Consulta, DI VIZIO (2023), p. 35.

<sup>46</sup> Cfr. DEL COCO (2022), p. 91; FIORELLI (2022), p. 8; FIORELLI (2023), p. 194-195; LA ROCCA (2021) 23; PISTORELLI (2021) RENZETTI (2024), p. 145, che la definiscono nullità "eventuale", "condizionata" o *secundum eventum*.

La riformulazione dell'accusa ad opera del p.m. su invito del giudice non può definirsi una forma di sanatoria in senso tecnico, quanto piuttosto una forma di rinnovazione dell'atto, effetto tipico della declaratoria di nullità, non preceduta in questo caso da alcuna regressione del procedimento: cfr. CAPONE (2023), 1195. Nella stessa direzione, RENZETTI (2024), p. 145, la quale parla di una "inedita forma di sanatoria preventiva"; FIORELLI (2023), p. 196, secondo la quale "l'inerzia imputabile al titolare dell'azione penale s'inserisce nella struttura dell'atto imperfetto", con la conseguenza che in caso di difformità rispetto al modello legale il giudizio sulla validità dell'atto resta sospeso, in attesa della verifica sul comportamento del pubblico ministero.

<sup>47</sup> V. *infra*. Secondo DANIELE (2024), p. 1994, si tratterebbe "di una nullità peculiare e priva di precedenti nel nostro sistema: una sorta di 'super' nullità intermedia". Qualifica la nullità prevista dall'art. 421 comma 1 bis c.p.p. a regime intermedio "ai sensi dell'art. 180 c.p.p. anche Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 83. È singolare che la stessa Relazione a p. 147 affermi che la stessa nullità nell'udienza predibattimentale sia a carattere relativa, dove si legge che "si tratta di una inedita sanzione processuale introdotta con la novella, trattandosi di una nuova ipotesi di nullità di carattere speciale non riconducibile alla categoria di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p.". Evidenzia RENZETTI (2024), p. 145 che l'invalidità per sua natura o c'è o non c'è e che "la violazione dell'art. 417 lett. c rende nulla ab origine la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto difforme rispetto ai requisiti di legge, essa non diviene tale se quel vizio originario non viene corretto e/o se l'interlocuzione con le parti si rileva infruttuosa". Continua a sostenere la natura relativa della nullità NATALE (2022), 235, pur evidenziandone le peculiarità.

<sup>48</sup> Cfr. D'ARCANGELO (2022); NATALE (2022), 236. Anche MARZADURI (2023), p. 809 afferma che "l'attribuzione al giudice di un potere officioso, peraltro, sembra convalidare la soluzione ... secondo cui ci troveremo in presenza di una nullità intermedia di ordine generale", con riferimento all'omologa disciplina dell'art. 554 bis comma 5 c.p.p. Nella stessa direzione, D'ARCANGELO (2024), p. 341. Evidenzia come la questione relativa alla natura di tale nullità abbia "valore ridotto", in ragione della previsione di nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 comma 2 c.p.p.: DI VIZIO (2023), p. 23.

<sup>49</sup> Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 83.

<sup>50</sup> DI VIZIO (2023), p. 29. Anche Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 84 afferma che "a seguito della restituzione degli atti con relativa regressione del procedimento, il pubblico ministero potrebbe, in teoria, optare per una diversa definizione del procedimento preferendo la richiesta di archiviazione".

<sup>51</sup> V. la dottrina richiamata nella nota n. 21 e Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 83 ss.

<sup>52</sup> BARAZZETTA (2024) p. 377; CANESCHI (2024), p. 145 ss.; DI VIZIO (2023), p. 25 ss.; D'ARCANGELO (2022), p. 146-147; FIORELLI (2023), p. 197 ss.; LONATI (2022), p. 705 ss.; RAFARACI (2023), p. 164-165; RENZETTI (2023), p. 148 ss.; TONDIN (2023), p. 55 ss.

in modo testuale quanto affermato fino ad oggi solo dalla dottrina<sup>53</sup>.

La disciplina della modifica dell'imputazione presuppone una res iudicanda contestata dal p.m. in forma chiara e precisa in tutte le sue componenti, dovendosi escludere un suo utilizzo a fini correttivi nel caso di inosservanza dell'obbligo della parte pubblica fissato ai sensi dell'art. 417 lett. b c.p.p.

In altri termini, solo una volta superata la fase delle questioni preliminari e a fronte del perfezionarsi in termini di chiarezza e precisione dell'imputazione in base a quanto stabilito dall'art. 421 comma 1 c.p.p., si può e si deve modificare l'accusa ai sensi dell'art. 423 c.p.p.

In primis, se il contenuto del fascicolo degli atti di indagine di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p. si arricchisce e cambia, a seguito del deposito di investigazioni suppletive del pubblico ministero ovvero della difesa ex artt. 419 c.p.p., ovvero per l'attivazione ad opera del g.u.p. dei meccanismi volti a completare le stesse indagini ai sensi degli artt. 421 bis e 422 c.p.p., il pubblico ministero deve adeguare il contenuto dell'accusa alle nuove risultanze, ovvero il g.u.p. invitarlo a provvedervi: rimedio del tutto fisiologico<sup>54</sup> ed esteso in modo inedito non solo alla diversità del fatto, ma anche alle circostanze aggravanti, oltre che al titolo del reato (v. comma 1 bis e 1 ter 423 c.p.p.)<sup>55</sup>.

In secondo luogo, allo stesso modo, deve procedere il g.u.p. anche sulla base di una semplice riconsiderazione "tardiva" degli atti di indagine<sup>56</sup>, magari a seguito della discussione<sup>57</sup>.

Nel caso del tutto patologico di inerzia dell'organo requirente (pur sollecitato) il g.u.p., salvo ripensamenti a seguito del contraddittorio con tutte le parti (da garantire a pena di nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b e c c.p.p.), ispirandosi alla «medesima dinamica processuale a 'due tempi' di cui all'art. 421 comma 1 c.p.p.»<sup>58</sup>, restituisce gli atti al p.m. con la eccezionale regressione di fase<sup>59</sup>.

Centrale dal punto di vista sistematico diventa così l'obbligo in capo all'organo giurisdizionale di attivare il meccanismo bifasico di cui si discute nel corso di tutta l'udienza preliminare, per preservare la continua rispondenza della res iudicanda in fatto e in diritto agli atti di indagine<sup>60</sup>.

Sotto quest'ultimo e ulteriore profilo si assiste al superamento dell'affermazione pacifica nella giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo le quali il giudice poteva direttamente dare nel decreto che dispone il giudizio una descrizione e qualificazione giuridica diversa del fatto, correggendola rispetto alle risultanze probatorie di fase<sup>61</sup>.

Si producono, infatti, risultati del tutto inediti.

In sede di decisione finale ex art. 424 c.p.p., si impone una "riapertura" dell'udienza preliminare a fronte della diversa valutazione in fatto e in iure del giudice rispetto a quanto contestato ab initio<sup>62</sup>.

Da un lato, la parte civile è così messa in grado di aggiornare la propria costituzione alla "nuova" res iudicanda<sup>63</sup> e l'imputato è restituito nel termine per chiedere, se vuole, i riti spe-

<sup>53</sup> CASSIBBA (2016), p. 119 ss.; RAFARACI (2010), p. 1170, nota 38, anche per ulteriori riferimenti. Sottolinea CATALANO (2010), p. 212-213, che "prassi elusive del dovere di compiuta formulazione *ab initio* degli enunciati di accusa, nel dissolvere la funzione demandata all'imputazione - di fissazione dell'oggetto del processo in termini tendenzialmente stabili -, propiziano il ricorso a forme atipiche di perfezionamento progressivo del tema di accusa, che a loro volta si prestano a coprire l'elusione del dovere di corretta formulazione dell'imputazione. Per le conseguenze anche in dibattimento v. *infra*.

<sup>54</sup> RENZETTI (2024), p. 149.

<sup>55</sup> Per tutti, RAFARACI (2023), p. 164.

<sup>56</sup> Per tutti, anche per i riferimenti giurisprudenziali, v. BRICCHETTI (2023), p. 3103 e 3104.

<sup>57</sup> Ad evidenziare che nonostante la completezza delle indagini anche il contraddittorio argomentativo dell'udienza preliminare alimenta modifiche dell'addebito: CASSIBBA (2016), p. 115 ss.

<sup>58</sup> FIORELLI (2023), p. 198.

<sup>59</sup> Anche in questo caso, con il riespandersi della tradizionale alternativa finale delle indagini preliminari: v. *supra* par. 3 e DI VIZIO (2023), p. 29 ss.

<sup>60</sup> D'ARCANGELO (2022), p. 146-147.

<sup>61</sup> Cass., sez. un., De Francesco. Cfr. DI VIZIO (2023), p. 26; TONDIN (2023), p. 59-60.

<sup>62</sup> Che risponde a quanto ormai imposto in dibattimento dalla giurisprudenza della Corte di giustizia V. *infra* par. 6.

<sup>63</sup> Cambiando l'oggetto del processo deve essere consentito al danneggiato già costituitosi in sede di accertamento sulla regolare costituzione delle parti di modificare la propria dichiarazione per svariate ragioni formali e sistematiche, alla luce di quanto statuito di recente dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in ragione delle modifiche *in parte qua* introdotte sempre dal d. lgs. n. 150 del 2022: cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2023, n. 38481, in *Cass. pen.*, 2024, p. 65 ss. e spec. p. 73 ss., con nota di VARRASO.

Come messo in evidenza dalle Sezioni unite, la costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza proprio in sede di udienza preliminare, come previsto dal nuovo art. 79 c.p.p. e soprattutto presentare il contenuto inedito di cui all'art. 78 comma 1 lett. d c.p.p.: "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili". Secondo la Suprema Corte, le ragioni della domanda devono essere illustrate secondo gli stili dell'atto di citazione del processo civile ai sensi dell'art. 163 c.p.c., con la conseguente maggiore attenzione che si impone al danneggiato dal reato sul contenuto in particolare della *causa petendi*. Non ci si può più limitare, infatti, per le Sezioni unite ad

ciali<sup>64</sup>.

Dall'altro lato, tutte le parti possono contraddire sull'imputazione sia in fatto che in diritto in sede di discussione e, ancor prima, con il deposito eventuale di nuovi atti di indagine suppletiva, fermo restando il diritto dell'imputato a rendere interrogatorio e dichiarazioni spontanee<sup>65</sup>.

La conferma viene dalla stessa relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 150 del 2022 nella quale si afferma che la previsione adottata, oltre a facilitare l'accesso ai riti alternativi, «soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate» impedisce «l'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso»<sup>66</sup>.

Dall'altro lato, la Relazione, nel ribadire tali risultati, chiarisce le ragioni per cui è stato abrogato l'art. 429 comma 2 bis c.p.p. che «disciplina[va] una situazione non più suscettibile di verificarsi»<sup>67</sup>, laddove stabiliva che «se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione».

Come si legge sempre nella Relazione, «i nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari» fa sì che «l'imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio» [enfasi aggiunta]<sup>68</sup>.

## 3.2.

### *La contestazione della res iudicanda corretta o aggiornata all'imputato «presente in aula» o assente e il termine a difesa.*

La contestazione dell'imputazione, così come corretta a norma dell'art. 421 comma 1 c.p.p., ovvero aggiornata ai sensi dell'art. 423 comma 1 bis c.p.p., avviene diversamente a seconda che l'imputato sia presente all'udienza o sia stato dichiarato assente subito dopo l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti ex art. 420 bis c.p.p.

All'imputato «presente in aula» o «collegato a distanza» l'imputazione corretta o aggiornata è inserita nel verbale dell'udienza e contestata immediatamente (v. art. 421 comma 1 bis e 423 comma 1 ter c.p.p.)<sup>69</sup>.

Il riferimento testuale alla «presenza in aula» dell'imputato (o collegato a distanza) per procedere alla contestazione orale presuppone la presenza fisica o virtuale all'udienza, dovendosi escludere la possibilità di applicare tale ultima disciplina all'imputato considerato presente ai sensi dell'art. 420 bis lett. a c.p.p., essendo stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto.

---

un richiamo *tout court* del capo di imputazione, anche se quest'ultimo continua a costituire il fondamento delle relative ragioni; e la qualità contenutistica della dichiarazione ex art. 78 c.p.p. dipende in via inevitabile dalla precisione della *res iudicanda*. Il che implica il potere-dovere della parte civile di aggiornare la dichiarazione di costituzione ogniqualvolta venga integrata o modificata la stessa *res iudicanda* a partire proprio dall'udienza preliminare, anche in ragione del fatto, come spiegato nella sentenza della Corte, che in caso di prosecuzione ai soli fini civilistici del giudizio ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis c.p.p., non è più possibile la *emendatio libelli*.

<sup>64</sup> Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 274. Nella stessa direzione Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 84.

<sup>65</sup> Non sono, pertanto, condivisibili le perplessità avanzate da alcuni Autori che paventano un allungamento dei tempi procedurali, escludendo la vincolatività dell'intervento del giudice (RAFARACI (2023), p. 164) e che parla di "stravaganza" di tali interventi (RENZETTI (2024), p. 151), soprattutto a fronte ormai della necessità in dibattimento della previa contestazione del nuovo addebito *in iure*, se si vuole rispettare sempre la giurisprudenza della Corte di giustizia anche in sede di giudizio abbreviato, pur in assenza di un richiamo espresso nell'art. 441 bis c.p.p. al nuovo art. 423 comma 1 bis c.p.p.

<sup>66</sup> Così *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 274. Cfr. anche CANESCHI (2024), p. 146-147; D'ARCANGELO (2022), p. 147.

<sup>67</sup> Così *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 274. Cfr. D'ARCANGELO (2022), p. 147.

<sup>68</sup> *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 274. Cfr. CANESCHI (2024), p. 147. In senso contrario, NAPPI (2023a), p. 865-866.

<sup>69</sup> FIORELLI (2023), p. 192; RAFARACI (2023), p., 164 – 165.

In questi ultimi due casi, oltre al caso espresso di dichiarazione di assenza dell'imputato, il giudice sospende il processo e rinvia ad una nuova udienza, disponendo che verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

Da qui, dopo la novella, occorre superare la giurisprudenza consolidata che esclude il diritto dell'imputato ad un termine a difesa nel caso di correzione o di aggiustamenti del capo di imputazione in udienza preliminare<sup>70</sup> e aderire ad una interpretazione costituzionalmente orientata<sup>71</sup>.

Il rinvio dell'udienza è sempre funzionale a consentire all'imputato una più consapevole scelta dei riti alternativi (in particolare del giudizio abbreviato e del patteggiamento) e un contraddittorio effettivo rispetto ad una "diversa" imputazione, dandogli la possibilità di depositare indagini suppletive sino alla dichiarazione di apertura della nuova discussione, di chiedere l'interrogatorio e di rendere dichiarazioni spontanee.

Sarebbe del tutto privo di coerenza e ingiustificato ai sensi dell'art. 3 Cost. attribuire il termine a difesa all'imputato assente o non presente fisicamente ed escluderlo, per contro, nei confronti di chi abbia voluto esercitare con la sua partecipazione il proprio diritto di difesa personale<sup>72</sup>.

Sono ormai lontani i tempi in cui la Consulta per escludere i dubbi di costituzionalità enfatizzava la prevedibilità della modifica della res iudicanda nell'udienza preliminare, soprattutto da dati non emersi nell'udienza medesima<sup>73</sup>.

Già subito dopo la legge Carotti si era correttamente affermato che «l'aver esteso all'udienza preliminare un'accentuata tutela verso la diretta partecipazione dell'imputato non comparso» ai sensi degli artt. 420 bis ss. c.p.p., da un lato, in vista di più ampi orizzonti (lato sensu) istruttori e, dall'altro lato, in funzione dei giudizi a prova contratta – richiede di parificare fino in fondo i suoi diritti partecipativi rispetto alle [...] previsioni dibattimentali ex art. 520 c.p.p.»<sup>74</sup>.

A fortiori, queste affermazioni devono valere oggi dopo la novella del 2022 che ha accentuato la natura di merito dell'udienza preliminare, confermando tali ultimi profili già chiari dopo la l. n. 479 del 19975.

## 4. Le correzioni e gli aggiornamenti dell'imputazione nell'udienza predibattimentale davanti al tribunale monocratico.

Il legislatore ha ritenuto di configurare anche l'udienza predibattimentale davanti al tribunale monocratico quale sede naturale per correggere le imputazioni generiche descritte nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso ai sensi dell'art. 550 c.p.p. e per adeguare la stessa imputazione agli atti di indagine nel corso di questa udienza che, seppure con talune peculiarità, è nella sostanza molto simile, quanto a funzione e regole di svolgimento e di giudizio, all'udienza preliminare<sup>76</sup>.

Esaurite le verifiche preliminari relative alla costituzione delle parti, l'art. 554 bis comma 5 prevede che, «in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 552, comma 1, lett. c, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero»<sup>77</sup>.

<sup>70</sup> Cass., sez. III, 5 marzo 2009, Sampech, in CED Cass., 243409; Cass., sez. I, 6 luglio 2005, Ramovic, in CED Cass., 231765. Corte cost., 21 novembre 2006, n. 384; Corte cost., 8 giugno 2001, n. 185. Sulla tematica, in generale, BENE (2007), p. 5; BRICCHETTI (2023), p. 3115-3116; CASSIBBA (2016), p. 210 ss.

<sup>71</sup> Evidenzia la discrasia, ma non la supera RAFARACI (2023), p. 165.

<sup>72</sup> Disincentivando, in modo discutibile, la partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare.

<sup>73</sup> Corte cost., 21 novembre 2006 n. 384, in *Giur. cost.*, p. 4006 ss., con nota di DANIELE e di ROCCHI.

<sup>74</sup> Così SCALFATI (2000), p. 2824. V. anche CASSIBBA (2016), p. 216-217.

<sup>75</sup> Come evidenziato anche da DALIA (2000), p. 10 ss. e da GIARDA (2000), p. 12.

Non è questa la sede per approfondire il dibattito sulla natura dell'udienza preliminare: v. la ricostruzione generale ancora attuale di CASSIBBA (2007), p. 50 ss.; SIRACUSANO F. (2005), p. 265 ss. V. anche, con talune peculiarità, DANIELE (2005), p. 205 ss. Senza dimenticare sempre che, in ragione dell'anticipazione a pena di decadenza del termine per costituirsi della parte civile, deve darsi subito la possibilità al danneggiato di aggiornare la propria costituzione ai sensi dell'art. 78 c.p.p. rispetto al nuovo oggetto della domanda. V. *supra* e nota 63.

<sup>76</sup> Cfr. MANCUSO (2022), p. 829 ss.

<sup>77</sup> DI VIZIO (2023), p. 44 ss.; D'ARCANGELO (2024), p. 339 ss.; LONATI (2024), p. 134 ss.; MANCUSO (2022), p. 833 – 834; MARZADURI (2023), p. 809; PERUGIA (2023), p. 243 ss.; PIATTOLI (2023), p. 7 ss.; TRIGGIANI (2024), p. 362-363. V. anche Corte Suprema di Cassazione – Ufficio

Il comma 6 sempre dell'art. 554 bis stabilisce, a sua volta, che «al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»<sup>78</sup>.

Si tratta di norme speculari rispettivamente agli artt. 421 comma 1 e 423 comma 1 bis c.p.p.<sup>79</sup>, tranne alcuni particolari per i quali si potrebbe anche non escludere un semplice difetto di coordinamento.

I meccanismi di nuovo conio si confermano anche all'interno dell'udienza predibattimentale a struttura bifasica e strumenti generali di correzione e di aggiornamento dell'imputazione, sempre al fine di favorire la richiesta dell'imputato dei riti speciali e il tentativo di conciliazione, nonché di ridurre le nuove contestazioni patologiche in giudizio e i conseguenti casi di regressione<sup>80</sup>.

È solo da evidenziare che la mancanza nell'udienza di cui si discute dei meccanismi di integrazione probatoria ex artt. 421 bis e 422 c.p.p.<sup>81</sup> fa sì che entrambi gli istituti de quibus si fondino sulla rivalutazione di quanto depositato con la *vocatio in iudicium* e sugli atti di indagine suppletiva, anche se è da salutare con favore il contenuto della relazione sul punto.

«Per effetto di questi interventi, salvo i casi in cui le novità emergano solo dal dibattimento [il corsivo è nostro], oggi il *thema decidendum* diviene oggetto di verifica preliminare del contraddittorio, anche in relazione alla definizione giuridica, come la delega ha imposto facendo riferimento al fatto che debba essere esaminata anche la correttezza degli articoli di legge richiamati»<sup>82</sup>.

Se è fisiologica la correzione dell'imputazione sulla base degli atti di indagine depositati con l'atto di esercizio dell'azione penale (ossia *rebus sic stantibus*) alla luce della interlocuzione tra le parti e il giudice, la necessità di aggiornare l'imputazione ex art. 423 c.p.p. si dovrebbe collegare tipicamente alle novità probatorie dell'udienza. È innegabile, peraltro, rilevare che l'art. 554 bis comma 6 è «nella sostanza uno sdoganamento positivizzato delle modifiche delle imputazioni c.d. patologiche (poiché non fondate su nuove emergenze)»<sup>83</sup>.

L'unica vera peculiarità la ritroviamo nell'art. 554 bis comma 7: «se a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso di assenza dell'imputato, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata in prosecuzione». Del pari, «se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, pena di decadenza, entro gli stessi termini»<sup>84</sup>.

Con questa nuova previsione, che prefigura uno stringente onere di eccezione delle parti o di intervento officioso del giudice entro termini rigorosi per far valere il difetto di collegialità (ossia di attribuzione ex artt. 33 bis e 33 ter c.p.p.) o dell'udienza preliminare<sup>85</sup> si determinano nuove interrelazioni con il meccanismo, rimasto inalterato, fissato dall'art. 521 bis c.p.p. che, laddove a seguito delle modifiche in fatto e in diritto operate nella sentenza ai sensi degli artt. 516 comma 1 bis e ter, 517 comma 1 bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Quest'ultima disposizione dovrebbe sempre giustificarsi alla luce del *quid novi* emerso nel

del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, cit., p. 147 ss. Seppure con riferimento al criterio direttivo di cui alla legge n. 134 del 2021, v. TRIGGIANI (2022), p. 143 ss.

<sup>78</sup> V. la dottrina richiamata nella nota precedente.

<sup>79</sup> V. *supra*, par. 3 e 4.

<sup>80</sup> Cfr. D'ARCANGELO (2024), p. 340; LONATI (2024), p. 134-135; NATALE (2022), p. 235. Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 320.

Sulla problematica dell'incompatibilità o meno del giudice che contribuisca alla costruzione dell'imputazione, soprattutto laddove siano richiesti riti speciali dall'imputato, v. PIATTOLI (2023), p. 11 ss.

<sup>81</sup> Per tutti, v. TRIGGIANI (2024), p. 363.

<sup>82</sup> *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 320.

<sup>83</sup> Così NATALE (2022), p. 236.

<sup>84</sup> LONATI (2024), p. 136; NATALE (2022), p. 238.

<sup>85</sup> Evidenza come la norma a dire il vero faccia riferimento per il difetto di udienza preliminare alla sola eccezione di parte, non parlando di alcun potere officioso del giudice MARZADURI (2023), p. 810.

corso dell'istruttoria dibattimentale, in ragione del fatto che, in assenza di mutamenti probatori nel corso del giudizio, per la parte che voglia far valere la mancanza di udienza preliminare dovrebbe valere il termine decadenziale fissato dall'art. 554 bis comma 7 c.p.p., assumendo la regressione sempre di più carattere di eccezionalità.

## 4.1.

### *La contestazione all'imputato assente o «presente in aula» e il termine a difesa.*

La scarsa attenzione riservata dal legislatore al coordinamento tra le norme emerge dall'art. 554 bis comma 6 secondo e terzo periodo c.p.p., in base al quale «quando il pubblico ministero modifica l'imputazione [enfasi aggiunta], procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza [secondo periodo]. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia ad una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza» [terzo periodo].

È stato subito notato che tale disposizione, che impone la stasi del processo per non meno di 10 giorni, riguarda solo l'ipotesi di «modifica dell'imputazione» (comma 6), ma non la correzione del *thema probandum* che violi la previsione dell'art. 552 comma 2 lett. c) c.p.p. prevista dal comma 586.

Da qui, si è sostenuto che «il dettato del comma 6 dell'art. 554 bis c.p.p. imporrà al giudice di avere ben chiara la distinzione tra i casi in cui l'imputazione è stata 'riformulata' per ovviare alla nullità ex art. 552, comma 1, lett. c c.p.p.) e i casi in cui l'imputazione deve ritenersi 'modificata' ai sensi del comma 6". Infatti, in caso di omessa notifica della modifica dell'imputazione all'imputato non presente in aula (neppure con collegamento a distanza), si determina una nullità che, viceversa, non sembra determinarsi in caso di mera riformulazione dell'imputazione»<sup>87</sup>.

In realtà, le stesse perplessità subito evidenziate sotto il profilo costituzionale circa l'irragionevolezza di tale scelta rispetto a quanto previsto per il dibattimento dall'art. 519 c.p.p., data la possibilità anche nell'udienza de qua di chiedere riti alternativi<sup>88</sup> e (bisogna aggiungere) anche ai fini del tentativo di conciliazione e per la parte civile circa il diritto di aggiornare la propria costituzione in parte qua, suggeriscono di pervenire agli stessi risultati già evidenziati all'interno dell'udienza preliminare<sup>89</sup>.

Sarebbe incostituzionale imporre la notifica del verbale con la "nuova" imputazione all'imputato assente sempre nella stessa udienza preliminare ai sensi degli artt. 421 comma 1 bis e 423 comma 1 ter c.p.p., che prevedono il medesimo obbligo per le due situazioni di cui si discute, e limitarla, per contro, senza alcuna giustificazione e con tutta probabilità per un mero difetto di coordinamento, nella disciplina che ne occupa.

Bisogna, piuttosto, anche per l'udienza predibattimentale, che appare una vera e propria «udienza preliminare in miniatura»<sup>90</sup>, estendere a fronte di qualsiasi aggiustamento dell'imputazione la previsione di un termine a difesa sia all'imputato presente che assente, che si vedrebbe senza alcuna ragione pregiudicati i propri diritti<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> NATALE (2022), p. 237.

<sup>87</sup> Così perspicuamente NATALE (2022), p. 237.

<sup>88</sup> Cfr. sempre NATALE (2022), p. 238. V. anche MARZADURI (2023), p. 810.

<sup>89</sup> V. *supra*, par. 3.2. Propende, infatti, per una estensione analogica della disciplina dell'udienza preliminare: DI VIZIO (2023), p. 45; D'ARCANGELO (2024), p. 342.

<sup>90</sup> Così MANCUSO (2022), p. 830.

<sup>91</sup> V. *supra*, par. 3.2. Secondo D'ARCANGELO (2024), p. 342, "la mancata previsione della concessione di un termine a difesa sembra, tuttavia, non irragionevole e, dunque, non ingiustificata: il potere del pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni ai sensi dell'art. 516 ss. c.p.p. trae origine dalla iniziativa unilaterale della parte pubblica, laddove il controllo sulla validità dell'imputazione introdotto dai commi 5 e 6 dell'art. 554 bis c.p.p. è esercitato nel contraddittorio delle parti e in un momento nel quale le parti stesse non hanno ancora esercitato il proprio diritto alla prova". L'affermazione non pare, però, convincente. Il termine a difesa non è correlato al solo esercizio del diritto alla prova, ma anche all'esercizio di altri diritti fondamentali, quali la richiesta dei riti speciali; e non può, comunque, tale termine essere "surrogato" da un contraddittorio preventivo alla "nuova" contestazione formale, sulla quale si fondano tutte le scelte difensive.

## 5.

**La dichiarazione di nullità del capo di imputazione in limine iudicii.**

L'attenzione riservata dal legislatore del 2022 a garantire fin dall'udienza preliminare (e predibattimentale) la completezza dell'imputazione e la costante corrispondenza del contenuto della stessa imputazione alle risultanze probatorie si ripercuote, in via inevitabile, sulla lettura sistematica da riservare all'art. 429 comma 1 lett. c e comma 2 c.p.p. che, senza aver subito alcuna modifica, ricollega la nullità dell'atto alla mancanza o all'insufficienza della contestazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge.

Consequenziale la possibilità di sollevare la relativa questione in limine iudicii ai sensi dell'art. 491 c.p.p.<sup>92</sup>.

Già prima della riforma, la giurisprudenza, non senza contrasti, aveva evidenziato la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, dichiarata tale ultima nullità, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero senza alcuna previa sollecitazione al p.m. volta ad integrare o precisare la contestazione, contrariamente a quanto avveniva nell'udienza preliminare alla luce dei dicta della sentenza "Battistella"<sup>93</sup>.

Questa lettura è stata confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità post riforma che ha enfatizzato la natura dell'udienza preliminare quale momento di stabilizzazione della res iudicanda e il silenzio sul punto della legge Cartabia: «la circostanza che il legislatore di fronte ad una situazione di incertezza normativa, abbia inteso disciplinare la descritta fattispecie con esclusivo riferimento alla fase dell'udienza preliminare», rende riferibile tale meccanismo processuale solo a tale ultima fase<sup>94</sup>.

Appare una lettura condivisibile anche per ragioni di carattere sistematico.

Si è evidenziato come l'inizio della discussione ex art. 421 comma 3 c.p.p. è da configurare quale dies ad quem per esaminare le questioni sull'originario capo di imputazione<sup>95</sup>.

La regressione immediata del processo a fronte di una ordinanza di nullità dell'imputazione emessa ai sensi dell'art. 491 c.p.p. dovrebbe scoraggiare il disinteresse patologico del pubblico ministero e, in stretta correlazione, del giudice, in tema di controllo iniziale sulla correttezza del thema probandum nell'udienza preliminare, indispensabile per evitare proprio regressioni di fase.

Solo così si rafforza infatti la finalità tipica (esaltata dal d. lgs. n. 150 del 2022) della fase intermedia del processo davanti al g.u.p., con la collaborazione delle parti e il controllo del giudice, di garantire imputazioni complete dal punto di vista descrittivo, da aggiornare, allo stesso tempo, prima del rinvio a giudizio alla progressione contenutistica o all'approfondimento del fascicolo degli atti di indagine ai sensi degli artt. 421 e 423 c.p.p. 96.

Il pubblico ministero e il giudice devono essere consapevoli che eventuali errori ed inerzie iniziali nella fissazione della res iudicanda del processo, non rimediate con gli strumenti di nuovo conio, preludono a regressioni del processo.

Alcune riflessioni occorre svolgere laddove si pervenga a giudizio senza passare dall'udienza preliminare o predibattimentale e senza che vi sia stata la contestazione provvisoria dell'addebito con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Ci si riferisce ai casi di giudizio immediato e direttissimo, in cui l'emissione del decreto di citazione o la contestazione in udienza dell'imputazione preludono alla possibilità ancora una volta di sollevare la questione di nullità dell'accusa per mancanza di chiarezza e precisione per

<sup>92</sup> Occorre chiedersi, a dire il vero, se la questione di nullità del capo di imputazione si possa porre anche nell'udienza fissata in prosecuzione dopo l'udienza predibattimentale nel procedimento a citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 554 *ter* comma 3 c.p.p.

Traspare *per tabulas* la volontà del legislatore di risolvere tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p. all'interno di tale udienza a pena di decadenza ai sensi dell'art. 554 *bis* comma 3 c.p.p. Qualora, peraltro, si ritenga la nullità dell'imputazione riconducibile all'art. 178 lett. c c.p.p. non si tratterebbe di questione preliminare (preclusa nel successivo dibattimento) disciplinata dall'art. 491 c.p.p., il quale si riferisce alle sole nullità relative (v. il comma 1). Una lettura che consenta di porre tale questione anche *in limine iudicii* renderebbe, inoltre, più coerente il procedimento "ordinario" con il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratico.

<sup>93</sup> Cass., sez. V, 7 giugno 2022, n. 22140, in CED Cass., 283221-01; Cass., sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 44394, in CED Cass., 277376-01; Cass., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 6044, in CED Cass., 268898. In senso contrario, ad estendere i *dicta* della Battistella anche in dibattimento, Cass., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 27961, in CED Cass., 267388; Cass., sez. V, 26 agosto 2015, n. 35744, in CED Cass., 266415.

<sup>94</sup> Così Cass., sez. III, 28 giugno 2023, G.F., in *Giur. it.*, 2023, p. 2481, con nota di CECCHI (2023), p. 2482.

<sup>95</sup> Cfr. *supra*, par. 3.

<sup>96</sup> Appare anche questa una valida ragione per estendere tale risultato anche al dibattimento davanti al tribunale monocratico. V. nota 92.

la prima volta all'interno della fase delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.<sup>97</sup>

Non pare che ci si trovi di fronte ad una distonia del sistema laddove si affermi, anche in questo caso, il dovere per il giudice di dichiarare la nullità del decreto senza l'attivazione preventiva di alcun potere di sollecitazione al p.m.

L'evidenza probatoria soggettiva ed oggettiva sottesa all'instaurazione dei riti speciali di cui si discute presuppone una completezza piena delle indagini che, nel giustificare il passaggio diretto al dibattimento in ragione della ritenuta superfluità dei meccanismi probatori tipici dell'udienza preliminare, deve rendere consapevole il pubblico ministero della centralità di descrivere ab initio una imputazione completa e che corrisponda alle risultanze degli atti acquisiti, ben sapendo che non potrà "beneficiare" del momento "intermedio" di perfezionamento e di integrazione del thema probandum in precedenza contestato e sul quale si fonderanno le richieste di riti speciali e probatorie dell'imputato e delle altre parti in limine iudicii.

## 5.1.

### *La natura della nullità.*

Non mancano implicazioni ulteriori di carattere sistematico della novella sulla natura da riservare alla nullità del capo di imputazione prevista, anche dopo la legge "Cartabia", dagli artt. 429 comma 2 e 552 comma 2 c.p.p.

Sono note le affermazioni contenute nella sentenza "Battistella", secondo la quale tale nullità per difetto di determinazione o di insufficienza dell'atto imputativo sarebbe da annoverare «espressamente dall'articolo 181 comma 3 tra quelle relative, che vanno eccepite entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1 ed al cui accertamento da parte del giudice del dibattimento consegue, ai sensi dell'art. 185, comma 3, l'immediata regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo»<sup>98</sup>.

Tale lettura non si giustifica alla luce di una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 178, 180 e 181 c.p.p.

L'inosservanza dell'obbligo di contestazione in forma chiara e precisa dell'imputazione, quale premessa indispensabile dell'effettività del contraddittorio, è, per lo meno, riconducibile alla violazione di una norma attinente alla difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 178 lett. c c.p.p.<sup>99</sup>.

Si tratta quindi di una nullità di ordine generale a regime intermedio eccepibile dalla parte privata interessata in sede di questioni preliminari al dibattimento per non incorrere in una sanatoria, ma rilevabile dal giudice d'ufficio fino alla sentenza di primo grado: è inconferente il richiamo all'art. 181 comma 3 c.p.p., da riservare alle nullità della vocatio in iudicium previste dall'art. 429 c.p.p. diverse da quelle di ordine generale, le sole a rivestire carattere relativo<sup>100</sup>.

La tesi opposta, pressochè pacifica in giurisprudenza<sup>101</sup>, si salda con i risultati fatti propri sempre dalle Sezioni unite "Barbagallo"<sup>102</sup> e confermate dopo la riforma del 2022 in un obiter dictum, senza però il necessario approfondimento, dalle Sezioni unite "Domingo", secondo le quali «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari»<sup>103</sup>.

Una volta preso atto come le modifiche introdotte all'interno dell'udienza preliminare e

<sup>97</sup> È da ricordare che l'art. 558 *bis* c.p.p. estende la percorribilità del giudizio immediato anche davanti al tribunale in composizione monocratica. Non si ritiene possa dubitarsi in questo caso che l'udienza dibattimentale, in assenza dell'udienza predibattimentale, comprenda anche tutte le questioni preliminari, compresa quella di cui si discute.

<sup>98</sup> Così Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, cit., p. 1367.

<sup>99</sup> Se non addirittura, alle nullità assolute di cui all'art. 178 lett. b) c.p.p. nel caso di omissione. Per i necessari riferimenti dottrinali v. BARAZZETTA (2023), p. 2955 ss.; BRICCHETTI (2023), p. 3111 ss.; NOFRI (2020), p. 2009; nonché CANESCHI (2021), p. 226 ss.; CASSIBBA (2016), p. 120 ss.; IASEVOLI (2008), p. 420 ss.

<sup>100</sup> V. ad esempio la mancanza del requisito di cui alla lett. f) dell'art. 429 c.p.p.: l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'udienza.

LOZZI (2010), p. 423, a commento critico della sentenza Battistella, con la consueta chiarezza sottolinea come l'art. 181 comma 3 c.p.p., nel prevedere la rilevanza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. delle nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio si riferisce alle nullità relative e non a quelle riconducibili all'art. 178 c.p.p.

<sup>101</sup> V. oltre alla sentenza Battistella, Cass., sez. un., 12 febbraio 1998, Di Battista, cit., p. 329. Nella stessa direzione, v. NAPPI (2023a), p. 851, nota n. 72; NATALE (2022), p. 235. Sui passi della Relazione del Massimario contraddittori, riferiti però alle nuove nullità dell'udienza preliminare e predibattimentale v. nota 45.

<sup>102</sup> Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2074 e spec. 2079 ss.

<sup>103</sup> Cass., sez. un., 28 settembre 2023, Domingo, cit., par. 7, p. 15.



predibattimentale negli artt. 421 comma 1 e comma 1 bis c.p.p. hanno voluto, in via espressa, impedire l'utilizzo estensivo delle nuove contestazioni "patologiche" ai sensi dell'art. 423 c.p.p. quale sanatoria atipica delle nullità dell'imputazione contestata nell'atto di esercizio dell'azione penale<sup>104</sup>, per coerenza sistematica lo stesso risultato deve valere nella fase dibattimentale<sup>105</sup>.

Solo così si rende come evidenziato effettiva l'attenzione del p.m. e del giudice nel fissare in modo corretto da subito il thema probandum, disincentivando prassi elusive e il disimpegno sia della parte pubblica, che può confidare nell'utilizzo tardivo delle nuove contestazioni per rimediare ad eventuali errori o inerzie, sia del giudice che vede dilatato fino alla decisione finale il proprio potere di controllo e di garanzia<sup>106</sup>.

Continuando ad aderire alla tesi tradizionale, si incentivano infine stasi del dibattimento e trasformazioni procedurali volte a garantire l'esercizio del diritto alla prova delle parti e le richieste di riti speciali dell'imputato, con buona pace degli obiettivi di celerità ed efficienza perseguiti dalla riforma<sup>107</sup>.

## 6. La necessità di aggiornare la giurisprudenza interna anche a seguito degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Last, but not least è da superare la tesi giurisprudenziale che ritiene sussistenti le nullità in questione solo a fronte di un pregiudizio effettivo dell'imputato e, allo stesso tempo, sostiene la legittimità delle contestazioni in fatto e in diritto implicite, per ragioni di coerenza non solo con il modello formale delle nullità sancito dagli artt. 177 ss. c.p.p.<sup>108</sup>, ma, da ultimo, anche in ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>109</sup>.

Per quest'ultima, l'art. 6 comma 3 della Direttiva 2012/13/UE impone che l'imputato debba ricevere informazioni dettagliate dell'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica, in tempo utile, in un momento che gli consenta di predisporre in modo efficace la propria difesa<sup>110</sup>.

E nell'identificare tale momento processuale e le relative formalità, la Corte di giustizia si discosta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dimostrando una "diversa" sensibilità garantistica, consentita dall'art. 52 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali, il quale prevede in modo espresso la possibilità del diritto dell'Unione Europea di concedere una protezione più estesa rispetto alla giurisprudenza della Corte edu.<sup>111</sup>

Da un lato, la Corte del Lussemburgo evidenzia che l'informazione dettagliata dell'accusa deve avvenire in modo tale che l'imputato e il suo difensore possano «partecipare utilmente alla discussione sulla fondatezza dell'accusa, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, così da far valere la sua posizione in modo effettivo»<sup>112</sup>.

Dall'altro lato, che ciò deve avvenire «in un momento in cui quest'ultimi [sempre imputato e difensore] abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione» ai sensi dell'art. 6 par. 4 della Direttiva<sup>113</sup>.

In questo modo, la Corte di giustizia esplicita come la Direttiva europea, vincolante per i giudici nazionali<sup>114</sup>, non consente che l'organo giurisdizionale possa modificare in fatto e in diritto l'imputazione in sentenza.

Per la Corte ciò deve avvenire già prima della decisione sul merito, non solo per mettere

<sup>104</sup> V. *supra*.

<sup>105</sup> In senso esattamente contrario, DI VIZIO (2023), p. 47.

<sup>106</sup> In senso opposto, Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, cit., p. 2079.

<sup>107</sup> Cfr. *supra*.

<sup>108</sup> Abbandonare le forme significa togliere l'unico carattere che distingue un processo penale: così NOBILI (2021), p. 108. Sulla centralità delle forme, da ultimo, PAULESU (2024), p. 3 ss.

<sup>109</sup> Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, in *Sistema penale*, 9 gennaio 2024, con nota di BIONDI G. V. anche ZACCHÈ (2024), p. 385 ss. Già in precedenza, Corte Giust. U.E., 21 ottobre 2021, Z.X., causa, c-282/20 (che ricorda come l'art. 6 direttiva abbia effetto diretto negli ordinamenti interni); Corte Giust. U.E., 14 maggio 2020, U.Y, C – 615/18.

<sup>110</sup> Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, cit. par. 35.

<sup>111</sup> BIONDI G. (2024), par. 6.

<sup>112</sup> Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, cit., par. 36.

<sup>113</sup> Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, cit., par. 38.

<sup>114</sup> Corte Giust. U.E., 21 ottobre 2021, Z.X., causa, c-282/20.

l'imputato in grado di comprendere pienamente quanto gli è addebitato, ma anche al fine «di organizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato»<sup>115</sup>: e questo, da un lato, «qualora il nuovo reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti». Dall'altro lato, «anche nell'ipotesi in cui tale nuovo reato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicché l'imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di presentare i propri argomenti», restando nondimeno «idonea a influire in modo non trascurabile sull'esercizio dei diritti di difesa», in quanto «non si può escludere che l'imputato [medesimo] al quale viene comunicata la nuova qualificazione predisponga in modo diverso la propria difesa»<sup>116</sup>.

E che a tali fini, «la causa sia del caso sospesa e che sia disposto il rinvio di quest'ultima a una data successiva»<sup>117</sup>.

Rilevanti le implicazioni della giurisprudenza de qua.

Qualora la necessità di correggere, in particolare, il titolo del reato emergesse solo al momento della decisione, il giudice dovrebbe riaprire il dibattimento<sup>118</sup>.

Ma, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 423 comma 1 bis e ter e 554 bis comma 5 e 6 c.p.p., già nel corso di svolgimento del dibattimento, il giudice, garante della corrispondenza del fatto sia dal punto vista materiale che giuridico rispetto alle emergenze degli atti, dovrebbe invitare il pubblico ministero (senza regressione di fase) a modificarla, laddove necessario<sup>119</sup>.

In entrambi i casi, a fronte della nuova contestazione formale della parte pubblica, si consentirebbe alla parte civile di rinnovare la propria costituzione, all'imputato di chiedere i riti speciali, ovvero a tutte le parti di esercitare il proprio diritto alla prova ai sensi dell'art. 519 c.p.p.

L'art. 521 comma 2 c.p.p., con il conseguente potere-dovere del giudice di restituire gli atti al pubblico ministero, diventerebbe così rimedio generale e residuale per il giudice, da utilizzare solo laddove il p.m. rimanga per qualsiasi ragione inerte, nonostante il suo invito endofasico a «correggere» l'imputazione. E l'art. 522 comma 1 c.p.p. finirebbe per costituire una norma di chiusura con la previsione della nullità del capo della sentenza, non solo laddove sia mancata la previa contestazione della «nuova» accusa in fatto e in diritto e nell'inerzia finale del giudice, ma anche qualora la riqualificazione dell'imputazione sia avvenuta in sentenza senza previo contraddittorio con le parti<sup>120</sup>.

Non può più, in altri termini, considerarsi sufficiente una interlocuzione logica con le parti sulla nuova contestazione, sottesa alla possibilità di impugnazione con appello o con ricorso per cassazione ritenuta sufficiente a garantire un processo equo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>121</sup>.

Questa riflessione deve orientare l'interprete, dopo la novella del 2022, anche ad avallare una lettura evolutiva dell'art. 611 comma 1 sexies c.p.p., in base al quale «se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la Corte di cassazione dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle stesse parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza»<sup>122</sup>.

La sufficienza dell'ascolto delle parti è da considerarsi ormai del tutto eccezionale, solo laddove non si imponga un annullamento con rinvio per garantire in particolare all'imputato una difesa nel merito.

<sup>115</sup> Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, cit., par. 40.

<sup>116</sup> Così Corte Giust. U.E., sez. IV, 9 novembre 2023, C-175/22, BK, cit. par. 42 e 45. Cfr. per tali richiami CIAMPI, p. 117.

<sup>117</sup> Così Corte Giust. U.E., Gr. Sez., 5 giugno 2018, Kolev, C- 612/15: V. sempre, in una efficace prospettiva di sintesi, da CIAMPI (2024), p. 116.

<sup>118</sup> ZACCHÈ (2024), p. 388.

<sup>119</sup> A suggerire questa soluzione quale logico sviluppo della nuova disciplina dell'udienza preliminare e predibattimentale è con specifico riferimento alla modifica del titolo del reato la storica sentenza De Francesco, che sottolinea con ampie argomentazioni il potere dovere del giudice di attivare sempre i meccanismi di controllo sulla corretta qualificazione giuridica dell'imputazione, senza necessità di aspettare l'emissione della sentenza: Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, cit., p. 364 ss. V. anche RAFARACI (1996), p. 301 ss.

<sup>120</sup> A ben vedere a questa soluzione era già pervenuta una giurisprudenza minoritaria: v. Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, Finocchiaro, in CED Cass., 251730-01; Cass., sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, in CED Cass., 250275-01.

<sup>121</sup> V. *supra*, par. 2.

<sup>122</sup> Per un commento a tale norma v. GIALUZ (2023), p. 1951.

## 7.

**Le implicazioni in tema di contestazione dell'illecito alla persona giuridica.**

I meccanismi di correzione e di integrazione del capo di imputazione prefigurati dagli artt. 421 comma 1 e 1 bis e 423 comma 1 bis e 1 ter, nonché dall'art. 554 bis comma 5 e 6 c.p.p. sono applicabili anche nel procedimento a carico dell'ente ai sensi dell'art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001<sup>123</sup>.

In assenza di previsioni specifiche nel capo III dello stesso decreto e non sussistendo alcuna incompatibilità logico-funzionale, la disciplina di riferimento dipenderà dal reato presupposto che fonda l'illecito, a seconda che determini ai sensi dell'art. 37 d. lgs. n. 231 del 2001 lo svolgimento dell'udienza preliminare, ovvero la citazione diretta a giudizio per l'illecito dipendente.

In caso di giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 comma 1 e 558 bis c.p.p., nonché di giudizio direttissimo<sup>124</sup>, anche nell'ambito de quo ci sarà la declaratoria di nullità del giudice ai sensi dell'art. 491 c.p.p. senza alcuna preventiva interlocuzione con la parte pubblica<sup>125</sup>.

Il pubblico ministero deve valutare con particolare attenzione il contenuto della contestazione dell'illecito del pubblico ministero che eserciti l'azione penale ai sensi dell'art. 59 d. lgs. n. 231 del 2001 nelle stesse forme previste per la persona fisica<sup>126</sup>.

In primo luogo, tale illecito costituisce una fattispecie complessa, scontando la presenza, oltre di uno dei reati presupposto elencati dagli artt. 24 ss. d. lgs. n. 231 del 2001, di altri elementi costitutivi da descrivere nel capo di imputazione ai sensi degli artt. 5 e 7: l'identificazione dei vertici dell'ente, ovvero dei dipendenti (in caso di inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza dei primi), i quali devono aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo<sup>127</sup>.

In secondo luogo, il pubblico ministero nel formulare il thema decidendum a carico dell'ente deve specificare le carenze organizzative, ossia le regole cautelari, che sono alla base del giudizio di inidoneità e inadeguatezza del modello, ovvero che fondano l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza degli apicali: ossia di tutti quegli elementi che sono alla base dei connotati squisitamente normativi, nei quali si sostanzia il profilo soggettivo dell'illecito dipendente da reato, secondo le stesse parole delle Sezioni unite<sup>128</sup>.

Di certo, da un lato, non favorisce nell'ambito de quo la completezza descrittiva dell'imputazione, l'art. 8 d. lgs. n. 231 del 2001, laddove consente alla parte pubblica di contestare l'illecito anche laddove non sia stato identificato l'autore del reato presupposto, esaltandosi l'essenzialità degli elementi materiali dello stesso reato. Rimane l'obbligo per il p.m. di indicare nella contestazione a livello minimale il livello organizzativo all'interno del quale sia stato ipoteticamente commesso l'illecito.

Dall'altro lato, anche nella materia di cui si discute occorre che si superi l'indirizzo giurisprudenziale tradizionale che, in nome sempre di una nozione funzionale del fatto e della possibilità di una contestazione implicita, esclude qualsiasi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., laddove sulle eventuali modifiche del thema decidendum ai sensi dell'art. 59 comma 2 d. lgs. n. 231 del 2001 l'ente incolpato abbia avuto la possibilità di difendersi<sup>129</sup>.

<sup>123</sup> Nella letteratura sterminata, v., per tutti, sull'eterointegrazione codicistica, CERESA-GASTALDO (2023), p. 65 ss. Segnala la desolante e frequente prassi di costruire tale capo di imputazione *per relationem* rispetto a quello della persona fisica, tra gli altri, FLORA (2022), p. 1019 ss.

<sup>124</sup> Nelle forme compatibili: si permette rinviare a VARRASO (2012), p. 354 ss.

<sup>125</sup> V. *supra*, par. 5.

<sup>126</sup> Cfr. GARUTI (2023), p. 775 ss.

<sup>127</sup> Corte cost., 18 luglio 2014, n. 218, in *Giur. cost.*, 2014, p. 3476 ss., con nota di CERESA-GASTALDO, sul solco di Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2539, con nota di VARRASO.

<sup>128</sup> Se è vero, infatti, che l'idoneità e l'adeguatezza dei modelli di organizzazione sono lasciate fuori dal perimetro degli elementi costitutivi dell'illecito, configurandosi quale fatti impeditivi della fattispecie, bisogna confrontarsi con la lettura suggerita dalla fondamentale sentenza delle Sezioni unite c.d. Thyssen-Krupp: cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, E.H., in *Società*, 2015, 2, p. 215 ss., con nota di BARTOLI.

Nell'analizzare l'art. 6 d. lgs. n. 231 del 2001, le Sezioni unite affermano perentoriamente come "nessuna inversione dell'onere della prova è ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'art. 5 e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria", imponendo l'identificazione *ab initio* nella *res iudicanda* per l'appunto della regola cautelare violata: Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, E.H., cit., p. 218.

<sup>129</sup> In questa direzione, Cass., sez. VI, 25 settembre 2018, n. 54640, Pacucci, in *CED Cass.*, 274686-02, secondo la quale non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p. la condanna dell'ente emessa attribuendo all'autore del reato presupposto il ruolo di soggetto sottoposto all'altrui

L'auspicio è che le novità introdotte dalla legge Cartabia e la rinnovata attenzione imposta dalla giurisprudenza europea, impediscano qualsiasi disimpegno nella descrizione dell'accusa anche nella materia de qua.

## 8.

### ...e nel procedimento davanti al giudice di pace.

Alcune peculiarità presenta il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale, mancando l'udienza preliminare, al pari di quanto avviene per il giudizio immediato e direttissimo, si passa direttamente dalla fase delle indagini a quella del giudizio.

L'impossibilità in questo modo di applicare i meccanismi correttivi dell'imputazione, tipici come visto dell'udienza preliminare e predibattimentale, esalta la centralità della contestazione nella citazione a giudizio della res iudicanda, che in modo sbrigativo l'art. 20 comma 2 lett. c) e 27 comma 3 lett. d) si limita ad identificare nell'imputazione del p.m.

Fermo restando che tale ultima imputazione, secondo le regole codicistiche generali richiamabili ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 274 del 2000, deve assumere gli stessi caratteri di chiarezza e precisione nella componente materiale e giuridica<sup>130</sup>, appare preferibile, per coerenza sistematica, ritenere la sussistenza anche in questo caso, alla luce della previsione perentoria di nullità ex artt. 20 comma 6 e 27 comma 5 d. lgs. n. 274 del 2000, dell'obbligo per il giudice di pace, a fronte di carenze descrittive dell'imputazione medesima, di dichiarare la nullità del decreto di vocatio in iudicium e di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza previa interlocuzione con quest'ultimo<sup>131</sup>.

Non possono che valere anche all'interno del procedimento davanti al magistrato onorario alcune riflessioni generali.

Solo indagini complete consentono alla parte pubblica di adempiere ai suoi obblighi contestativi, tanto più importanti all'interno di un rito dalla prevalente finalità conciliativa (v. art. 2 comma 2 d. lgs. n. 274 del 2000) in quanto devono necessariamente legarsi ad una res iudicanda compiutamente identificata, per consentire laddove possibile percorsi di mediazione o la conciliazione giudiziale obbligatoria, ovvero la percorribilità degli istituti della particolare tenuità del fatto e delle condotte riparatorie di cui agli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 274 del 2000 che si collocano, tipicamente, all'interno dell'udienza di comparizione di cui all'art. 29.

La volontà impressa dal legislatore del 2000 di accelerare la fissazione di tale udienza con la citazione diretta (art. 20 d. lgs. n. 274 del 2000) o con il ricorso immediato della persona offesa (art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000) per favorire definizioni alternative del processo non può giustificare un disimpegno del p.m. prima investigativo e poi nella contestazione dell'addebito.

Nessuno nega la centralità del ruolo della polizia giudiziaria e della persona offesa sia per conseguire la completezza delle indagini sia l'identificazione precisa dell'accusa nel rito del giudice di pace, ma rimane inalterata anche in tale giurisdizione la responsabilità ultima, imposta dalla Costituzione, in capo sempre al pubblico ministero e la funzione di controllo e di garanzia del giudice.

## Bibliografia

ALLEGREZZA Silvia – COVOLO V. (2018), Directive 2012/13/EU on the right to information, in Allegrezza Silvia – Covolo V. (edited), Criminal proceedings. A European and Comparative Study on Judicial Remedies, Padova – Cedam, p. 51 ss.

AMODIO, Ennio (2012), "Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo)", in Cass. pen., pp. 3596-3598.

APRATI Roberta (2018), "Effettivo pregiudizio e nullità" (Padova, Cedam).

direzione, anziché la veste di soggetto apicale così come indicato nella originaria imputazione.

<sup>130</sup> Per tutti, MARZADURI (2023), p. 1224.

<sup>131</sup> V. *supra*, par. 5.

- BARAZZETTA, Aurelio (2024), “L’udienza preliminare”, in Bricchetti – Varraso, *Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, Piacenza – La Tribuna, p. 333 ss.
- BARAZZETTA, Aurelio (2023), sub art. 417, in Giarda Angelo – Spangher Giorgio, *Codice di procedura penale commentato*, II, Milano – WoltersKluwer, p. 2953 ss.
- BENE, Teresa (2007), “Contestazione suppletiva”, in *Enc. giur.*, Roma – Treccani, p. 1 ss.
- BIONDI, Giuseppe (2024), “Modifica della qualificazione giuridica dell’imputazione e diritto di difesa: nuovi spunti di riflessione dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 9.11.2023 BK, C-175/22”, in *Sistema penale*, 9.01.2024, p. 1 ss.
- BRICCHETTI, Renato (2010), “Nullità degli atti: il principio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale”, in *Criminalia*, pp. 439-462.
- BRICCHETTI, Renato (2023), *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: udienza preliminare e processo in assenza*, in *Ius penale*, 24 gennaio 2023.
- BRICCHETTI, Renato (2021), “Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi ... e non”, in *ILPenalista.it*, 22 novembre 2021.
- BRICCHETTI, Renato (2023), sub art. 423, in Giarda Angelo – Spangher Giorgio, *Codice di procedura penale commentato*, II, Milano – WoltersKluwer, p. 3100 ss.
- CABIALE, Andrea (2015), “Il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica: da garanzia difensiva (nella CEDU) a strumento della legittimazione della prassi (in cassazione)”, in *Cass. pen.*, 2015, p. 220 ss.
- CAIANIELLO, Michele (1997), *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. pen.*, 2468 ss.
- CAIANIELLO Michele (2008), “Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.; le possibili ripercussioni sul sistema italiano”, in *Giust. pen.*, I, c. 165 ss.
- CAIANIELLO, Michele (2012), “Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali”, Bologna – Bononia University Press.
- CANESCHI, Gaia (2024), “Le modifiche relative all’udienza preliminare”, in Gatta Gian Luigi – Gialuz Mitja, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, II, Bene Teresa – Bontempelli Manfredi – Luparia Donati Luca (a cura di), *Nuove dinamiche del procedimento penale*, Torino, Giappichelli, p. 135 ss.
- CANESCHI, Gaia (2021), “L’imputato”, Milano – Giuffrè.
- CAPONE, Arturo (2010), “Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale” Padova-Cedam.
- CAPONE, Arturo (2023), “I ritocchi in tema di udienza preliminare”, in *Giur. it.*, p. 1195.
- CAPONE, Arturo (2012), “L’invalidità nel processo penale”, Padova – Cedam.
- CAPRIOLI, Francesco (2012), “Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive”, in *Cassazione penale*, pp. 2444-2463.
- CAPRIOLI, Francesco (2017), *Il giudice e la legge processuale: il paradigma rovesciato*, in *Indice penale*, pp. 967-979.
- CASIRAGHI Roberta (2012), “Corte europea dei diritti dell’uomo e iura novit curia”, in *Proc. pen. e giust.*, p. 115 ss.
- CASSIBBA Fabio (2023), *Chiusura delle indagini e udienza preliminare*, in Ubertis, Giulio, *Sistema di procedura penale. II. Persone, strumenti, atti*, II ed., p. 459 ss.

- CASSIBBA Fabio (2015), “La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie un’incursione sul terreno del diritto vivente”, in Arch. pen. web, p. 1 ss.
- CASSIBBA, Fabio (2016), “L’imputazione e le sue vicende” (Milano-Giuffrè).
- CASSIBBA, Fabio (2007), “L’udienza preliminare. Struttura e funzioni”, Milano, Giuffrè.
- CASSIBBA, Fabio (2023a), “Nuove contestazioni e riti alternativi”, in Zacchè Francesco, Tenuità del fatto e riti alternativi al dibattimento. I nuovi assetti dopo il d. lgs. N. 150 del 2022, Torino, Giappichelli.
- CASSIBBA, Fabio (2007a), “Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione”, in Cass. pen., 2007, 1178.
- CASSIBBA, Fabio (2019), “Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’anni dal codice di procedura penale”, in Arch. pen. web, 3, p. 1 ss.
- CASSIBBA, Fabio (2022), “sub art. 6”, in Ubertis – Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, p. 227.
- CASSIBBA, Fabio – QUATTROCOLO, Serena (2017), “Udienza preliminare”, in Negri Daniele, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, Torino – Giappichelli, p. 580 ss.
- CATALANO, Maria Elena (2004), “L’abuso del processo”, Milano – Giuffrè, 2004.
- CATALANO, Maria Elena (2017), “Le invalidità alla deriva”, in Legge e potere nel processo penale, Padova-Cedam, 2017, p. 142.
- CECCHI, Marco, “Imputazione indeterminata: lo schema “Battistella” non opera in fase dibattimentale”, in Giur. it., p. 2482 ss.
- CERESA-GASTALDO, Massimo (2023), “Procedura penale delle società”, Torino – Giappichelli.
- CIAMPI, Stefano (2024), “L’eterna incompiuta: riflessioni sulla disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento”, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 89 ss.
- CONSO, Giovanni (1958), “Accusa e sistema accusatorio (diritto processuale penale)”, in Enc. dir., I, Milano – Giuffrè, 341.
- CONTI, Carlotta (2007), “Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale”, Padova-Cedam.
- CONTI, Carlotta (2012), “Mutamento della qualificazione giuridica del fatto. Il canone iura novit curia”, in Il libro dell’anno del diritto 2012, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, p. 762.
- DALIA, Andrea A. (2000), “L’apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione della ‘soglia di giudizio’”, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare, a cura di Kalb, Luigi, Milano-Giuffrè, p. 10 ss.
- DANIELE, Marcello (2024), “Nullità ed efficacia sanante del consenso”, in Cass. pen., p. 1990 ss.
- DANIELE, Marcello (2005), “Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere”, Torino – Giappichelli
- DELLA TORRE, Jacopo (2024), “La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria”, in Leg. pen., 19.07.2024, p. 1 ss.
- DEL COCO Rosita (2024), “I nuovi presupposti per non procedere”, in Geraci, Rosa Maria, La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia, Torino – Giappichelli, p. 244 ss.

- DEL COCO, ROSITA (2020), “La regressione degli atti nel processo penale”, (Torino – Giappichelli).
- DEL COCO ROSITA (2022), “Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare”, in Proc. pen. e giust.
- DE LUCA Giuseppe, “Considerazioni intorno all’art. 477 c.p.p.”, in Scuola positiva, 1964, 241.
- DINACCI Filippo R. (2010), “La diversa qualificazione giuridica del fatto tra Costituzione e obblighi europei”, in Studi in onore di Mario Pisani (Piacenza – La Tribuna), II, p. 177 ss.
- DINACCI Filippo R. (2024), Efficienza e garanzie: uso e abuso, Ricordando Giovanni Conso, in Archivio penale web, p. 1 ss.
- DI VIZIO, Fabio (2023), “L’imputazione: la madre di tutte le garanzie”, in Discrimen, p. 1 ss.
- DOMINIONI, Oreste, “Imputazione (dir. proc. pen.)”, in Enc. dir., XX, Milano-Giuffrè.
- DOMINIONI, Oreste, “L’esercizio dell’azione penale (L’imputazione) (1970)”, in Id., Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi (Milano – Giuffrè), 1985, p. 127 ss.
- D’ARCANGELO, Fabrizio (2024), L’udienza di comparazione predibattimentale a seguito di citazione diretta, in Gatta Gian Luigi – Gialuz Mitja, Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, II, Bene Teresa – Bontempelli Manfredi – Luparia Donati Luca (a cura di), Nuove dinamiche del procedimento penale, (Torino – Giappichelli), p. 325 ss.
- D’ARCANGELO, Fabrizio (2022), “L’udienza preliminare”, in Bassi Alessandra-Parodi Cesare, La riforma del sistema penale, Milano – Giuffrè, p. 141 ss.
- FIORELLI, Giulia (2022): “Indeterminatezza dell’imputazione e conseguenze sanzionatorie nella prospettiva della legge-delega n. 134 del 2021: vecchi equivoci e nuove resistenze dogmatiche”, in Arch. pen. web, 1, p. 1 ss.
- FIORELLI, Giulia (2023), La riforma dell’udienza preliminare: traiettorie efficientiste e deviazioni sistematiche, in Marafioti Luca - Paolozzi Giovanni – Centorame Federica – Fiorelli Giulia, La procedura penale “riformata”. Una lettura per gli studenti, Torino – Giappichelli, p. 175 ss.
- FIORELLI, Giulia (2016), “L’imputazione latente” (Giappichelli – Torino).
- FLORA, Giovanni (2022), “Responsabilità dell’ente per ‘fatto proprio’ e determinatezza del capo di imputazione”, in Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Milano – Giuffrè, p. 1019 ss.
- GARUTI, Giulio (2023), sub art. 59, in Giarda Angelo – Spangher Giorgio, Codice di procedura penale commentato, IV, Milano – Wolters Kluwer, p. 772 ss.
- GIALUZ Mjtia (2022), Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sistema penale, 2 novembre 2022, p. 1-91.
- GIALUZ Mjtia, “sub art. 611”, in Giarda Angelo – Spangher Giorgio, Codice di procedura penale commentato, III, Milano – Kluwer, p. 1950.
- GIARDA, Angelo (2000), “Il decennium bug della procedura penale”, in Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano – Ipsa, p. 5 ss.
- GIARDA, Angelo (1987), “sub art. 477 c.p.p.”, in Conso, Giovanni – Grevi, Vittorio, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova – Cedam, p. 1269 ss.
- IACOVIELLO, Francesco Mauro (2023), “La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione”, II ed., Giuffrè-Milano, 2023.
- IASEVOLI, Clelia (2008), “La nullità nel sistema processuale penale” (Padova, Cedam).

IASEVOLI, Clelia (2008a), “Le ragioni di sistema a fondamento dell’inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. all’udienza preliminare”, in *Giust. pen.*, III, c. 451 ss.

KOSTORIS, Roberto Edoardo (2009), *Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo: considerazioni sul caso Drassich*, in *Giur. it.*, 2522.

LA ROCCA, Nadia (2021), *Il modello di riforma Cartabia: ragioni e prospettive delle Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. web*, 1 ss.

LOMBARDO, Luigi (2009), “Il controllo del giudice sull’imputazione e i poteri del pubblico ministero”, in *Giur. mer.*, p. 2618 ss.

LONATI, Simone (2024), “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”, in *Bricchetti – Varraso, Giudizio impugnazioni, esecuzione e giustizia riparativa, Piacenza – La Tribuna*, p.

LONATI, Simone (2022), *L’udienza preliminare*, in *Castronuovo Donato – Donini Massimo – Mancuso Enrico Maria – Varraso Gianluca, Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano – Wolters Kluwert, p. 691 ss.

LOZZI Gilberto (2010), “Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*

LUMINO, Flavia (2016), “La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione”, in *Cass. pen.*, p. 1384 ss.

MAFFEO, Vania (1999), *La crisi dei principi della giurisdizione nella imputazione alternativa*, in *Pol. dir.*, p. 157.

MAFFEO, Vania (2009), “L’udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma” (Padova – Cedam).

MANCUSO, Enrico Maria (2022), *Le nuove dinamiche del giudizio*, in *Castronuovo Donato – Donini Massimo – Mancuso Enrico Maria – Varraso Gianluca, Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano – Wolters Kluwert, p. 811 ss.

MARAFIOTI, Luca (2008), *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di “disinvoltura”*, in *Giust. pen.*, III, c. 456 ss.

MARCOLINI, Stefano (2018), “Il principio di correlazione tra accusa e sentenza” (Pisa-Pacini).

MARZADURI, Enrico (2022), *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, in *Legislazione penale*, 25 gennaio 2022.

MARZADURI, Enrico (2023), “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”, in *Bargis, Marta, Compendio di procedura penale*, XI ed., Padova – CEDAM, p. 783 ss.

MARZADURI, Enrico (2023), “Procedimento davanti al giudice di pace”, in *Bargis, Marta, Compendio di procedura penale*, XI ed., Padova – CEDAM, p. 1205 ss.

MAZZA, Oliviero (2023), *Ideologie della riforma Cartabia: la procedura penale del nemico*, in *Dir. pen. e proc.*, p. 481 ss.

MAZZA, Oliviero (2018), “Il crepuscolo della legalità al tempo del giusto processo”, in *Discrimen*, p. 329 ss.

MAZZA, Oliviero (2008), *Imputazione e ‘nuovi’ poteri del giudice dell’udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 1372 ss.

MAZZA, Oliviero (2008a), *Roma e Strasburgo: questioni analoghe, sensibilità diverse*, in *Giust. pen.*, III, c. 460 ss.



- NAPPI, Aniello (2023), *Contestazione suppletiva e prescrizione del reato, in Sistema penale*, 18 dicembre 2023.
- NAPPI, Aniello (2023a), “Nuova Guida al codice di procedura penale”, Lanciano-Carabba.
- NATALE, Andrea, “Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”, in Bassi Alessandra-Parodi Cesare, *La riforma del sistema penale*, Milano – Giuffrè, p. 221 ss.
- NOBILI, Massimo (2021), “Processo penale e ricerca della verità”, in *Scritti inediti*, raccolti da Camon, Cedam-Padova, p. 108.
- NOFRI, Martino (2020), “sub art. 417”, in *Illuminati Giulio – Giuliani Livia, Commentario breve di procedura penale*, Padova – Cedam, p. 2008 ss.
- PAULESU, Pierpaolo (2014), ‘Pregiudizio effettivo’ e nullità degli atti processuali penali, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 888.
- PAULESU, Pierpaolo (2024), “Invalidità processuali penali e scenari in trasformazione: tensioni antiformalistiche, efficienze e garanzie”, in *Arch. pen. web*, 1, p. 1 ss.
- PERUGIA, Diletta, L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di fronte al tribunale monocratico, in Marafioti Luca - Paolozzi Giovanni – Centorame Federica – Fiorelli Giulia, *La procedura penale “riformata”. Una lettura per gli studenti*, Torino – Giappichelli, p. 241 ss.
- PIATTOLI, Barbara (2023), Udiienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l’obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie, in *Leg. pen.*, p. 1 ss.
- PISTORELLI, Luca, “Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare”, in *Ilpenalista.it*.
- QUATTROCOLO, Serena (2019), “Ancora sull’imparzialità del g.u.p.: la Corte costituzionale non ha dubbi in merito alla ‘dottrina Battistella’”, in *Giur. cost.*, p. 873 ss.
- QUATTROCOLO, Serena (2013), “La “vicenda Drassich” si ripropone come crocevia di questioni irrisolte”, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4, p. 161-169.
- QUATTROCOLO, Serena (2011), “Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio” (Napoli – Jovene).
- QUATTROCOLO, Serena (2015), *The right to information in EU legislation*, in Ruggieri Stefano (edited), *Human Rights in European Criminal Law*, Cham – Springer, p. 81 ss.
- RAFARACI, Tommaso (2023), *Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *Dir. pen. e proc.*, p. 160 ss.
- RAFARACI, Tommaso (1996), “Le nuove contestazioni nel processo penale” (Milano, Giuffrè).
- RAFARACI, Tommaso (1998), “Nullità (dir. proc. pen.)”, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, I, Milano-Giuffrè, p. 597 ss.
- RAFARACI, Tommaso (2010), “Poteri d’ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la Consulta rimanda al legislatore”, in *Giur. cost.*
- RENZETTI, Silvia (2013), “Imputazione generica, principio di correlazione e vizio di motivazione: percorsi alternativi”, in *Cass. pen.*, p. 231 ss.
- RENZETTI, Silvia (2023), “L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione predibattimentale”, in Catalano Elena Maria – Kostoris Roberto Edoardo – Orlandi Renzo, *Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Torino, Giappichelli, p. 113 ss.

RICCIO, Giuseppe (2008), *Appunti per una rilettura del sistema sanzionatorio alla luce di SS. UU. 20 dicembre 2007*, in *Giust. pen.*, III, c. 449 ss.

RICCIO, Giuseppe (2018), “Errori e rimedi nel processo penale”, in Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziale e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Giuffrè – Milano, p. 78 ss.

SANTALUCIA, Giuseppe, “L'imputazione generica in udienza preliminare: le Sezioni unite rivendicano, in nome dell'efficienza, un ruolo 'forte' della nomofilachia”, in *Giust. pen.*, III, c. 462 ss.

SCALFATI, Adolfo (2000), *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogeni*, in *Cass. pen.*, p. 2824.

SCALFATI, Adolfo (1999), *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova-Cedam.

TRIGGIANI, Nicola (2022), “L'udienza predibattimentale monocratica”, in *Proc. pen. e giust.*, 1, p. 143 ss.

TRIGGIANI, Nicola (2024), “Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico”, in Geraci Rosa Maria, *La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia*, Torino – Giappichelli.

UBERTIS, GIULIO (1979), “Fatto e valore nel sistema probatorio penale”, Milano – Giuffrè.

VARRASO, Gianluca (2024), “Azione e inazione penale dopo il d. lgs. N. 150 del 2022 (legge Cartabia)”, in *Arch. pen. web*, p. 1 ss.

VARRASO, Gianluca (2024), “Impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale dopo la legge “Cartabia”, giudizio “in prosecuzione” e disciplina intertemporale”, in *Cass. pen.*, 2024, p. 77 ss.

VARRASO, Gianluca (2021), “Imputazione processuale e reati colposi”, in Donini, Massimo (diretto da), *Enc. dir.*, I tematici, *Reato colposo*, p. 678 ss.

VARRASO, Gianluca (2012), *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano – Giuffrè.

VARRASO, Gianluca (2023, sub artt. 20-28, in Giarda Angelo – Spangher Giorgio, *Codice di procedura penale commentato*, IV, Milano – Wolters Kluwer, p. 121 ss. e 177 ss.

ZACCHÈ, Francesco (2009), *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Cass. pen.*, p. 784 ss.

ZACCHÈ, Francesco (2024), “Iura novit curia e obblighi informativi al vaglio della Corte di giustizia UE”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p. 385 ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>